

L'INDAGINE NELL'ARCHIVIO STORICO DELLA BANCA D'ITALIA

Premessa

I paragrafi seguenti rappresentano una sorta di guida alle fonti presenti negli archivi della Banca d'Italia sulle vicende dei beni ebraici nel periodo in cui furono in vigore le norme antisemite nel nostro paese. La documentazione rinvenuta, anche per il ruolo particolare rivestito dall'Istituto nell'ambito del sistema economico italiano, riguarda non solo la funzione da esso avuta nella vicenda, ma consente anche di fare luce su alcuni particolari aspetti dell'attività di altri enti (ministeri, Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, Confederazione fascista del credito e dell'assicurazione, ecc.), altrimenti poco documentabile.

Le carte rintracciate consentono di delineare un quadro molto frammentario degli avvenimenti; particolarmente carenti sono le informazioni riguardanti la restituzione agli aventi diritto dei beni sequestrati e dei depositi di beni ebraici aperti su iniziativa di istituzioni statali (prefetture, questure, guardia nazionale repubblicana, commissariati di polizia, ecc.) presso alcune filiali della Banca. Tali informazioni sono state fornite ove siano disponibili nella documentazione d'archivio esaminata.

1. I mercati prima dell'entrata in vigore delle leggi razziali

L'Archivio storico della Banca d'Italia costituisce una fonte di grande interesse per analizzare il clima che si respirava negli ambienti economici, italiani ed esteri, nel periodo in cui cominciò ad intensificarsi la propaganda antiebraica e diventò sempre più evidente l'orientamento persecutorio degli ambienti fascisti. Si deve a questo proposito sottolineare che la Banca d'Italia disponeva di uffici presso i principali paesi esteri, che costituivano altrettanti punti di osservazione privilegiati sull'atteggiamento delle varie piazze nei confronti dell'Italia e su quello che avveniva nei mercati internazionali. Il governatore Azzolini poteva poi contare anche su altri canali informativi, di varia provenienza e spesso di natura informale, che traevano origine dalla multiforme attività della Banca e dalla sua capillare presenza sul territorio. Sulle questioni più importanti che via via emergevano Azzolini intratteneva i vari membri del Governo (Mussolini, il ministro per le Finanze Thaon di Revel e il ministro degli Esteri Ciano). Le problematiche che maggiormente preoccupavano il governatore nel corso della seconda metà del 1938 erano soprattutto tre:

- la possibilità che alcuni paesi esteri, in contrasto con la politica antisemita portata avanti dall'Italia, potessero mettere in atto politiche atte a scoraggiare l'acquisto di merci esportate dal nostro paese, danneggiando per questa via l'economia nazionale;
- gli effetti sui mercati finanziari nel caso, ritenuto molto probabile, in cui gli ebrei avessero provveduto a vendere le attività finanziarie (azioni, obbligazioni e titoli di Stato) di cui erano in possesso;
- la possibilità che gli "elementi di razza ebraica" potessero riuscire a esportare illegalmente capitali dal paese, al fine di evitare le conseguenze delle norme persecutorie.

Sulla prima questione Azzolini segnalò a Mussolini il 19 agosto le voci di un calo di domanda di prodotto tessili italiani sulla piazza americana e, su un piano più generale, in una lettera del 31 agosto diretta al ministro Ciano, le pressioni che negli Stati Uniti spingevano per l'adozione di provvedimenti doganali contro i paesi totalitari¹.

Per quanto riguarda i possibili effetti depressivi sulla Borsa, Azzolini seguiva con preoccupazione l'andamento del mercato tedesco, in calo soprattutto per le vendite di titoli ad opera di ebrei. Per evitare possibili contraccolpi sul mercato italiano dopo i provvedimenti del settembre 1938 Azzolini, su pressione del ministero delle Finanze, invitò il 20 ottobre, nella sua qualità di capo dell'Ispettorato per

¹ Le due lettere sono in ASBI, *Direttorio-Azzolini*, cart. 7. Nella lettera del 31 agosto Azzolini informava anche della pubblicazione, sempre negli Stati Uniti, di un articolo in cui si prospettava la possibilità che, in occasione del rinnovo dell'accordo commerciale tra gli stessi Stati Uniti e l'Inghilterra, l'Italia fosse esclusa, oltre alla Germania, dalla clausola della nazione più favorita a causa della sua politica razziale.

la difesa del risparmio e l'esercizio del credito,² la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione ad adoperarsi perché le banche associate agevolassero i prossimi riporti di borsa attraverso la concessione agli operatori di linee di credito a tassi di interesse moderati.³

Ma le questioni più ricorrenti nella corrispondenza di Azzolini con i membri del Governo erano sicuramente quelle dell'esportazione di capitali in contrasto con le norme vigenti e dei notevoli acquisti di valuta da parte degli ebrei, che preoccupavano il governatore per i possibili riflessi negativi che potevano avere sulle già esigue riserve valutarie italiane. Il 26 agosto il ministro Thaon di Revel inviò ad Azzolini una nota informativa dello stesso Mussolini dell'11 agosto nella quale veniva affrontato il problema dell'acquisto di valuta e di metalli preziosi da parte di ebrei italiani e stranieri. Veniva in particolare evidenziato il funzionamento di un vero e proprio mercato nero, nel quale le quotazioni delle divise estere divergevano in modo significativo da quelle ufficiali e veniva auspicato un maggior controllo alle frontiere, un inasprimento delle pene per i reati valutari e il "segnalamento obbligatorio da parte delle banche dei prelevamenti molto considerevoli da parte di persone sospette".⁴

Dopo il varo dei provvedimenti contro gli ebrei stranieri da parte del Consiglio dei ministri (1-2 settembre) la situazione valutaria dovette ulteriormente peggiorare, anche se è pressoché impossibile, in assenza di dati e statistiche ufficiali, stimare quale fosse la reale entità del fenomeno. Il 7 settembre Azzolini segnalava al ministro delle Finanze il notevole peggioramento del cambio dei biglietti di banca italiani sulla piazza di Chiasso, da mettere in diretta relazione ai provvedimenti decisi contro gli ebrei stranieri. Due giorni dopo, il 9 settembre, Azzolini ritornava ancora sull'argomento, sottolineando il "fortissimo afflusso di nostre banconote" sempre sulla piazza di Chiasso, a fronte del quale ormai le banche e i cambiavalute locali "si astenevano ieri dall'effettuare acquisti, anche a prezzi bassissimi". Azzolini faceva anche presente che "non sembra facile porre un freno efficace a questa fuoruscita di biglietti, date le difficoltà del controllo alla frontiera, sia per esigenze del traffico, sia per la conformazione della frontiera stessa".⁵

Per cercare di porre rimedio alla situazione il Ministero delle finanze, con una circolare emanata il 9 settembre, ordinò di intensificare al massimo la vigilanza alle frontiere allo scopo di arginare l'esportazione illecita di valuta, di metalli e di preziosi da parte di viaggiatori in uscita dallo Stato. Di qualche interesse è la relazione rassegnata al ministro il 15 ottobre da parte del direttore generale delle dogane, nella quale si dà conto dei risultati raggiunti e dei principali sequestri di valute e preziosi effettuati nel periodo.⁶

La predetta circolare ministeriale ebbe qualche ripercussione di rilievo anche nel mondo delle aziende di credito e costituì indirettamente l'occasione, da parte del governatore Azzolini, per ribadire la necessità del rispetto del segreto bancario. Lo spunto fu l'iniziativa assunta dalla Legione territoriale della Guardia di finanza di Genova, che chiese alla locale sede della Banca d'Italia di conoscere tempestivamente i movimenti dei depositi dei cittadini ebrei presso le banche della piazza. Iniziative analoghe furono probabilmente assunte anche da altre amministrazioni pubbliche e da autorità politiche.⁷ Azzolini, con l'avallo del ministro Thaon di Revel,⁸ decise di assumere una netta posizione in materia e scrisse il 19 settembre a tutte le banche, affermando "che deve rimanere ferma la regola che le ban-

² Il governatore della Banca d'Italia ricopriva anche la carica di capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, l'organo statale incaricato di vigilare sul sistema bancario.

³ La lettera è in ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 743.

⁴ ASBI, *Direttorio-Azzolini*, cart. 9.

⁵ Le due lettere sono in *Ibid.*

⁶ La relazione era inviata evidentemente per conoscenza anche ad Azzolini, *ibidem*. La circolare ministeriale, non presente nell'Archivio della Banca d'Italia, è citata nella suddetta relazione.

⁷ Tali iniziative sono richiamate genericamente dallo stesso Azzolini nella lettera del 19 settembre.

⁸ Azzolini aveva scritto il 17 settembre al ministro una lettera sulla vicenda, chiedendo il suo avallo sulla linea da seguire nei confronti del sistema bancario. Azzolini ad esempio scriveva che "come Capo dell'Ispettorato ho ragione di preoccuparmi delle ripercussioni che l'adesione delle Banche a richieste del genere potrebbe avere nel settore dei depositi e ancor più che la notizia di tali indagini potrebbe facilmente essere conosciuta dal pubblico ingenerando panico ed anche commenti non certo favorevoli". E Azzolini così continuava: "Pur rendendomi pienamente conto della importanza degli alti interessi di carattere pubblico che si tenterebbe di tutelare e di proteggere, io penso che si debbano valutare preventivamente e tempestivamente tutte le conseguenze che potrebbero derivare da una qualsiasi deroga alla consuetudine del rigoroso segreto bancario, tradizione, questa, mai vulnerata". Copia della lettera è in ASBI, *Segretariato*, Pratt., n. 481.

che non possano assolutamente venir meno alla più rigorosa osservanza del segreto bancario".⁹ Accanto a tale posizione ufficiale il governatore provvide però negli stessi giorni a chiedere riservatamente alle maggiori banche di segnalare i prelievi superiori a L. 500.000 effettuati dagli ebrei sui propri conti di deposito.¹⁰ Tale atteggiamento è solo apparentemente contraddittorio: tra i doveri di Azzolini, governatore della Banca d'Italia e capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, c'erano sia la salvaguardia della riservatezza delle informazioni possedute dalle banche sia l'acquisizione di tutti gli elementi informativi utili per un'efficace azione di monitoraggio delle poste attive e passive dei bilanci bancari. Entrambe le iniziative rispondevano a una sola preoccupazione: salvaguardare la stabilità del sistema bancario ed evitare, per quanto possibile, che i provvedimenti presi dal Governo nei confronti degli ebrei avessero significative ripercussioni sull'azione delle aziende di credito. Nell'Archivio storico della Banca d'Italia non c'è traccia delle eventuali segnalazioni fornite dalle aziende di credito.

2. I provvedimenti contro gli ebrei stranieri e il censimento dei crediti del sistema bancario nei confronti di tutti gli ebrei

Com'è noto con il rdl 7 settembre 1938, n. 1381 fu decretata l'espulsione dall'Italia degli ebrei di nazionalità straniera e degli ebrei, residenti in Italia, in Libia e nei possedimenti dell'Egeo che avevano acquisita la cittadinanza italiana dopo il 1° gennaio 1919. Ai sensi dell'art. 24 del successivo rdl 17 novembre 1938, n. 1728 gli ebrei interessati (circa 8.000 persone¹¹) dovevano lasciare il territorio del Regno entro il 12 marzo 1939. Dopo il varo dei provvedimenti cominciò quindi un'intensa attività, da parte della Banca d'Italia e dell'Ispettorato del credito, per regolamentare la cessione di valuta a favore degli espatrianti e il benessere per l'esportazione di masserizie.

Con una circolare del 24 settembre si disponeva che in ogni caso le richieste di valuta avanzate da ebrei stranieri o "stranierizzati" dovevano essere sottoposte all'esame dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero (INCE), anche se il loro ammontare fosse rientrato entro i limiti vigenti per le normali assegnazioni. Le richieste di esportazione di masserizie, mobili e attrezzi di lavoro dovevano essere invece sottoposte al vaglio del Ministero per gli scambi e le valute¹². Si raccomandava inoltre di esaminare "con l'abituale severità" le richieste di assegnazione di valuta per spese di viaggio avanzate da ebrei non colpiti dai provvedimenti di espulsione e di "non dare corso ad esse ogni qualvolta non appaiano sufficientemente motivate"¹³, anche se si riconosceva esplicitamente che nessuna innovazione era stata apportata alla normativa riguardante gli ebrei di nazionalità italiana. Erano poi da respingere in ogni caso le richieste di assegnazioni di valuta avanzate per conto di ebrei minorenni che intendevano recarsi all'estero per motivi di studio. Con tali disposizioni era evidente l'intento di controllare per via amministrativa, senza ricorrere a nuovi provvedimenti di legge, il probabile fenomeno dell'espatrio di ebrei di cittadinanza italiana.

Si pose poi il problema di evitare che gli ebrei esposti in valuta nei confronti del sistema bancario potessero espatriare prima di aver saldato il loro debito. A questo scopo il 27 ottobre l'INCE, oltre a ribadire che ogni richiesta di valuta doveva essere necessariamente sottoposta al suo preventivo esame, introduceva l'obbligo, per gli espatrianti, di produrre alla frontiera, all'atto dell'uscita dal territorio nazionale, una dichiarazione dello stesso Istituto dalla quale risultasse la non sussistenza di "impegni o crediti di qualsiasi natura derivanti da transazioni con l'estero in dipendenza dell'attività svolta durante la [loro] residenza nel Regno, che non siano garantiti da corrispondenti depositi cauzionali". Per otte-

⁹ Copia della lettera, inviata come sempre a tutte le filiali della Banca affinché la trasmettessero poi alle aziende di credito aventi sede nella rispettiva zona di competenza, è ad esempio nell'Archivio della filiale di Lucca. La lettera di Azzolini è anche citata in termini lusinghieri da De Felice come un esempio rilevante del fatto che non tutte le persone che ricoprivano ruoli di responsabilità avevano dimenticato e calpestato "le norme più elementari del diritto e dell'umanità". Cfr. R. De Felice, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, nuova ed., Einaudi, Torino 1993, p. 282.

¹⁰ La lettera, dello stesso 19 settembre, che è da presumere diretta alle maggiori banche, è stata rintracciata nell'archivio storico della Banca commerciale e del Monte dei paschi di Siena, ma non è presente nell'Archivio storico della Banca d'Italia. Parimenti non è stata rinvenuta alcuna risposta da parte delle banche a cui era diretta la richiesta di Azzolini.

¹¹ Cfr. M. Sarfatti, *Gli ebrei nell'Italia fascista*, Einaudi, Torino 2000, p. 171.

¹² La circolare aggiungeva, testualmente, che il ministero "esaminerà con benevolenza le richieste in parola in rapporto all'entità e alla composizione del materiale da esportare ed alla dimostrazione di incondizionata proprietà e di vecchio possesso del materiale stesso da parte del richiedente". Numero unico della Banca d'Italia n. 1788 del 24 settembre 1938.

¹³ I corsivi sono nel testo originale.

nere tale dichiarazione gli interessati dovevano obbligatoriamente rivolgersi presso le filiali della Banca d'Italia o presso le altre banche agenti per conto dello stesso INCE.

Per fare in modo che gli ebrei espatriandi non lasciassero pendenze insolute nei confronti delle aziende di credito italiane, il 29 novembre l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito dispose una rilevazione capillare, presso tutto il sistema bancario, dei "crediti di qualsiasi natura", all'infuori di quelli di carattere valutario, per i quali era stata emanata la disposizione precedente, vantati verso "clienti di razza ebraica con cittadinanza straniera residenti nel Regno"¹⁴. Le filiali della Banca d'Italia erano invitate a non rilasciare i prescritti lasciapassare ad ebrei indebitati con aziende di credito¹⁵. Si ribadiva inoltre che il lasciapassare era obbligatorio "non solo per coloro che abbandonano il Regno in via definitiva, ma anche per quelli che si recano all'estero solo temporaneamente"¹⁶. Era evidente il timore che gli ebrei intenzionati a emigrare potessero aggirare la norma dichiarando di voler uscire temporaneamente dall'Italia.

Con l'emanazione del rdl 17 novembre, che com'è noto prevedeva misure restrittive della proprietà che gli ebrei potevano continuare a detenere, si pose il problema di valutare gli effetti che il provvedimento avrebbe avuto sul sistema bancario, con particolare riferimento alla diminuzione, causata dalla prevista alienazione della "quota eccedente" i beni detenibili, dell'entità delle garanzie offerte da debitori ebrei. Azzolini, su proposta della Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione, ritenne di portare la questione all'attenzione del Governo con una lettera indirizzata il 3 dicembre al Gabinetto della Presidenza del Consiglio, nella quale si pregava di tenere la questione in considerazione durante la redazione delle norme attuative del rdl del 17 novembre¹⁷.

La Banca d'Italia, probabilmente allo scopo di acquisire elementi utili per la valutazione del rischio delle aziende di credito, ritenne poi di estendere la rilevazione dei crediti del sistema bancario anche nei confronti degli ebrei di nazionalità italiana¹⁸. L'operazione procedette parallelamente e con le stesse modalità di quella decisa nei confronti degli ebrei stranieri e coinvolse tutte le dipendenze di tutte le banche italiane, con le sole eccezioni delle casse rurali e dei monti di credito su pegno di seconda categoria. I risultati delle due rilevazioni furono portati a conoscenza del Comitato dei ministri¹⁹ nella riunione dell'8 marzo 1939. Nel verbale della seduta ci si limitò a richiamare i due fini della rilevazione ("accertare il rischio complessivo delle aziende stesse verso tale categoria di debitori [nominativi di razza ebraica di cittadinanza italiana e straniera] e prestare alle ripetute aziende l'assistenza necessaria, con la collaborazione dell'Istituto Nazionale per i Cambi con l'Estero, per ottenere eventuali fermi allo espatrio dei debitori in parola"), senza alcun commento sull'entità del fenomeno registrato²⁰. In tutto il territorio nazionale le esposizioni di clienti ebrei erano quantificate in L. 480.460.000 (di cui L. 370.986.000 per esposizioni dirette, pari a circa lo 0,75% del totale degli impieghi del sistema bancario), oltre a esposizioni in valuta per 30.222 sterline, 55.467 dollari e 79.175 franchi francesi²¹. Su un piano pratico è comunque evidente che il risultato più concreto della rilevazione risiedette proprio nella possibilità di negare l'espatrio agli ebrei che avevano esposizioni debitorie nei confronti del sistema bancario, come si

¹⁴ Numero unico della Banca d'Italia n. 1846 del 29 novembre 1938.

¹⁵ Numero unico della Banca d'Italia n. 1850 del 5 dicembre 1938.

¹⁶ Numero unico della Banca d'Italia n. 1856 del 7 dicembre 1938.

¹⁷ La lettera della Confederazione, del 24 novembre, e quella di Azzolini sono in ASBI, *Ispettorato del credito*, tratt., n. 745. È da notare che De Felice ritiene che la mancata previsione, nel R.D.L. del 17 novembre, del "caso che una simile riduzione patrimoniale potesse esporre pericolosamente gli istituti di credito che avessero impegni superiori con degli ebrei" è un esempio eloquente delle deficienze e della fretta con la quale erano state varate le norme (De Felice, op. cit., p.309).

¹⁸ Numero unico della Banca d'Italia n. 1859 del 9 dicembre 1938. Secondo le istruzioni emanate la rilevazione avrebbe dovuto concludersi entro il 15 dicembre, ma di fatto la complessità delle ricerche fece slittare di qualche tempo il lavoro. Ancora il 24 dicembre un appunto della Banca d'Italia rilevava che molte dipendenze delle aziende di credito non avevano avuto alcuna disposizione dagli organi centrali e che addirittura alcune banche non avevano avuto alcuna comunicazione dell'emanazione del provvedimento. Cfr. ASBI, *Ispettorato del credito*, tratt., n. 54.

¹⁹ Il Comitato dei ministri era l'organo previsto dalla legge bancaria del 1936 che aveva il compito di indirizzare la politica del credito nel nostro paese. Il Comitato era presieduto dal capo del Governo ed era composto dal ministro delle Finanze, da quello delle Corporazioni e da quello di Agricoltura e Foreste.

²⁰ ASBI, *Ispettorato del credito*, tratt., n. 50.

²¹ Le carte relative alla rilevazione, con i moduli trasmessi dalle varie aziende di credito, sono conservate in ASBI, *Ispettorato del credito*, tratt., n. 34-37 e 49-54. Gli schemi riassuntivi, uno per le esposizioni dirette e uno per le esposizioni indirette, con i dati divisi per regione sono in Ivi, n. 51. Da essi si rileva che le maggiori esposizioni dirette si avevano in Lombardia (L. 73.821.000) e in Piemonte (L. 50.631.000). Seguivano poi Emilia-Romagna (L. 46.385.000), Toscana (L. 36.475.000) e Venezia Giulia (L. 31.001.000).

evincesse dal fatto che numerose banche, ancora prima della conclusione della rilevazione, chiesero esplicitamente che l'INCE evitasse di concedere l'autorizzazione all'espatrio ad alcuni nominativi ebrei²².

Con provvedimento del ministro per gli Scambi e le valute furono emanate il 24 gennaio 1939 nuove disposizioni per il trasferimento all'estero di disponibilità da parte dei cittadini ebrei di nazionalità straniera²³. Gli interessati dovevano preliminarmente presentare all'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, competente per territorio, un elenco dettagliato dei cespiti oggetto del trasferimento, che dovevano essere naturalmente in regola con ogni obbligo tributario. Le disponibilità denunciate andavano ad alimentare i cosiddetti "conti di ebrei stranieri". I saldi di tali conti dovevano essere utilizzati per acquistare, al costo interno, merci facenti parte di un apposito elenco, da esportare in paesi nei quali non erano operanti accordi di clearing²⁴. Il ricavato dell'esportazione era utilizzato in questo modo:

- per il 60% doveva essere oggetto di cessione di valuta a favore dell'INCE, importo che in sostanza si configurava quindi come una sorta di imposta sull'importo totale da espatriare;

- per il 40% poteva essere trattenuto dal nominativo ebreo intestatario del conto. L'eventuale differenza tra il costo interno della merce e il prezzo realizzato nel corso della sua esportazione (il cosiddetto "premio di esportazione") era a carico del conto e quindi dell'intestatario ebreo.

Non si dispone purtroppo di dati complessivi sull'ammontare dei conti della specie fino al 1943. A quella data i "conti ebrei stranieri", in essere solo presso le filiali di Milano e Torino, ammontavano complessivamente a L. 247.000²⁵.

L'impianto normativo contro gli ebrei stranieri messo in piedi nel periodo 1938-39 rimase in vigore, senza modifiche di rilievo, anche negli anni successivi. Nel 1943, allo scopo di evitare l'aggiramento dell'apparato dei controlli, l'INCE richiese agli ebrei in procinto di espatriare anche la produzione del certificato di residenza, in modo da evitare che gli ebrei in procinto di espatriare eleggessero il loro domicilio presso la Delegazione per l'assistenza agli emigranti ebrei, che aveva sede in Roma, impedendo così alle filiali della Banca competenti per territorio di poter effettuare i controlli previsti dalla normativa per il rilascio del benessere.

3. Consulenza della Banca d'Italia sulla questione dell'"arianizzazione delle ditte" ebraiche

Com'è noto la normativa persecutoria del novembre 1938 non aveva previsto alcuna misura limitativa alla detenibilità di azioni da parte di "elementi di razza ebraica". La circostanza fu evidentemente vista sin da subito come un problema, soprattutto per il fatto che gli ebrei detentori di pacchetti consistenti di azioni potessero influenzare la gestione delle aziende. La questione fu affrontata in un incontro che il ministro Thaon di Revel ebbe con Azzolini il 5 dicembre 1938²⁶. Il ministro chiese probabilmente al governatore di esaminare il problema e di proporre le opportune soluzioni. Il giorno successivo Azzolini inviò un promemoria al ministro delle Finanze²⁷ nel quale, dopo aver rilevato che la permanenza, nella compagine azionaria, di elementi ebraici poteva portare pregiudizio al buon andamento aziendale sia perché avrebbe potuto indurre l'allontanamento dei buoni clienti sia perché all'interno dei consigli di amministrazione, i "componenti ariani male sopportano l'influenza diretta o indiretta degli elementi di razza ebraica", formulava la proposta che le azioni e le partecipazioni al capitale di società comunque costituite, in possesso di ebrei, fossero rilevate da un istituto di credito, da designare²⁸. Tale istituto avrebbe avuto il compito di valutare le azioni riconoscendo in cambio agli aventi diritto un importo in titoli di Stato non superiore al 50% del valore riconosciuto e di realizzare gradualmente sul mercato le azioni rilevate. Per cercare di impedire il passaggio di proprietà dei titoli azionari, che per la grande maggioranza erano al portatore, si prevedeva di istituire l'obbligo, per le persone "di razza ebraica", di denunciare le azioni possedute e, per le società, di fornire tutti gli elementi utili in loro possesso.

²² ASBI, Ispettorato del credito, Pratt., n. 54 e 782.

²³ Le norme sono richiamate nel numero unico della Banca d'Italia n. 1901 del 27 gennaio 1939, diretto a tutte le filiali della Banca.

²⁴ Il clearing era un modo di regolare gli scambi commerciali tra due o più paesi, uguagliando i valori delle importazioni e delle esportazioni al fine di evitare lo scambio di valuta.

²⁵ ASBI, *Rapporti con l'Estero*, Pratt., n. 527.

²⁶ Non ci sono elementi informativi utili per capire se l'iniziativa dell'incontro sia stata del ministro o del governatore.

²⁷ ASBI, *Direttorio-Azzolini*, cart. 9.

²⁸ L'istituto di credito avrebbe potuto essere l'Istituto mobiliare italiano, come si rileva in una prima versione del promemoria per il ministro Thaon di Revel.

La vicenda non approdò ad alcun risultato concreto, ma essa è emblematica di come la questione dell'arianizzazione delle ditte fosse ritenuto un problema, che imponeva la revisione dell'impianto legislativo varato il 17 novembre.

4. Il licenziamento dei dipendenti ebrei nella Banca d'Italia, nel sistema bancario e nelle assicurazioni

Com'è noto il decreto del 17 novembre dispose il licenziamento dei dipendenti ebrei delle pubbliche amministrazioni; a questi aspetti è dedicato il punto 2.b del capitolo di questa relazione dedicato alla normativa antiebraica del 1938-1943 sui beni e il lavoro. Per quanto riguarda il settore bancario l'obbligo di licenziare i dipendenti "di razza ebraica" vigeva solo per le aziende di diritto pubblico (Monte dei paschi di Siena, Istituto bancario San Paolo di Torino, Banca nazionale del lavoro, Banco di Napoli, Banco di Sicilia, casse di risparmio, istituti di credito agrario e fondiario) e per le tre banche di interesse nazionale (Banca commerciale italiana, Banco di Roma, Credito italiano), formalmente società per azioni ma controllate da un ente pubblico come l'IRI. La disposizione non riguardava quindi le società ordinarie di credito e le società cooperative (banche popolari e casse rurali e artigiane), tutte di diritto privato.

Il licenziamento dei dipendenti ebrei fu preceduto, nel settore bancario, da un censimento del personale "di razza ebraica". Per la Banca d'Italia l'indagine fu disposta il 9 settembre ad opera del direttore generale del Tesoro che, senza indicare esplicitamente le ragioni della schedatura, invitò il governatore a comunicargli entro il giorno 20 i nomi dei dipendenti ebrei della Banca. Nella lettera si precisava che dovevano intendersi come tali i dipendenti nati da entrambi i genitori di razza ebraica, "indipendentemente dalla religione professata". Gli incerti dovevano essere elencati a parte, indicando tutti i dati anagrafici utili²⁹.

In esito alla richiesta ministeriale Azzolini dispose una rilevazione capillare, effettuata predisponendo delle schede che ciascun dipendente era tenuto a compilare³⁰. Nell'Archivio storico della Banca è presente un elenco di ben 193 nomi³¹; molte considerazioni inducono però a ritenere che questo elenco non sia il risultato della rilevazione disposta dopo la richiesta ministeriale del 9 settembre, ma l'esito di un'altra indagine, ordinata probabilmente da Azzolini sulla base dei cognomi dei dipendenti³² in un momento precedente, al fine di avere un quadro dell'impatto che un eventuale provvedimento antiebraico avrebbe avuto sulla compagine del personale. In primo luogo c'è da dire che i criteri utilizzati per la rilevazione del 9 settembre (era da considerare ebreo colui che discendeva da entrambi i genitori di razza ebraica) erano addirittura più restrittivi di quelli previsti dal successivo decreto del 17 novembre, per cui, se l'elenco dei 193 fosse stato l'esito della rilevazione, i dipendenti licenziati avrebbero dovuto essere in numero addirittura maggiore di 193, mentre in realtà essi furono "solo" 23. In secondo luogo si è potuto appurare che molti dei dipendenti poi licenziati, che avevano dichiarato nelle schede di rilevazione l'appartenenza alla "razza ebraica", non compaiono nell'elenco dei 193. È quindi molto verosimile che l'esito della rilevazione disposta il 9 settembre portò a definire "di razza ebraica" un numero di persone molto inferiore a quello risultante dall'elenco dei 193 e sostanzialmente coincidente con i dipendenti poi messi in congedo.

Il numero dei dipendenti effettivamente licenziati dalla Banca d'Italia sulla base delle norme contenute nel rdl 17 novembre, come si è già accennato, fu pari complessivamente a 23 persone, delle quali 15 a ruolo e 8 compresi tra il personale avventizio. Tra i dipendenti licenziati dalla Banca c'era anche un capo servizio, Giuseppe Nathan, che era stato a lungo delegato dell'Istituto sulla piazza di Londra. Azzolini fece discrete pressioni, peraltro senza successo, su Buffarini Guidi affinché la

²⁹ La lettera è in ASBI, *Ispettorato del Credito*, Pratt., n. 733.

³⁰ Singolare è il fatto che la scheda di rilevazione contenesse anche altri elementi di valutazione, non richiesti dal ministero, ma previsti dal successivo decreto del 17 novembre, quali l'iscrizione alla comunità israelitica e la professione della religione ebraica. Cfr. lo schema della scheda di rilevazione in ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 733.

³¹ L'elenco è in ASBI, *Direttorio-Azzolini*, cart. 116.

³² Tale ipotesi è avvalorata da due circostanze: 1) la presenza, accanto a quello dei dipendenti, di un analogo elenco riguardante i funzionari della Banca (consiglieri di reggenza, consiglieri di sconto e censori che operavano nelle varie dipendenze periferiche), che non erano dipendenti dell'Istituto, effettuata sicuramente sulla base dei cognomi; 2) la presenza, nel fondo Azzolini, di un opuscolo anonimo del 1924, denominato "I cognomi degli ebrei in Italia", che tra l'altro elencava tutti i cognomi degli ebrei presenti nel nostro paese.

Commissione per l'esame delle istanze di discriminazione, da questi presieduta, esaminasse con benevolenza quella presentata da Nathan³³. C'è da aggiungere che in occasione della delibera del provvedimento di allontanamento dal servizio di Nathan il governatore sollecitò il Consiglio superiore dell'Istituto a elargire all'interessato una speciale gratifica. Della stessa misura beneficiò anche il prof. Giorgio Mortara, in procinto di espatriare in Brasile, che con la Banca, e in particolare con Azzolini, aveva allacciato in passato proficui rapporti di collaborazione³⁴.

È da rilevare che i dipendenti allontanati dal servizio furono riammessi nei ruoli della Banca per effetto della delibera della prima riunione commissariale tenuta dopo la liberazione della capitale³⁵.

Con delibera del 29 novembre 1938 il Consiglio superiore della Banca prese anche atto delle dimissioni, rassegnate "per motivi particolari", da 33 funzionari periferici "di razza ebraica" (reggenti, consiglieri e censori, non dipendenti della Banca)³⁶.

Per quanto riguarda le altre banche, analogamente a quanto era stato fatto per la Banca d'Italia, fu disposto il 30 settembre un censimento dei dipendenti ebrei³⁷, effettuato sulla base del questionario usato nella Banca d'Italia³⁸. Seguì, dopo l'approvazione del decreto del 17 novembre, il licenziamento dei dipendenti interessati dal provvedimento. Nell'Archivio storico della Banca d'Italia, fondo Ispettorato del credito³⁹, è possibile ricostruire, con qualche approssimazione, l'elenco completo dei dipendenti italiani licenziati dalle varie banche tra quelli che lavoravano nelle dipendenze aperte sul territorio italiano, che furono complessivamente almeno 218 (cfr. all. 2.1). Di questi oltre la metà (137) provenivano dalle fila delle tre banche di interesse nazionale. La parte del leone era svolta dalla Banca commerciale, con 72 dipendenti licenziati, seguita dal Credito italiano, con 47 elementi; il Banco di Roma licenziò 18 persone di nazionalità italiana.

Sulla base del censimento effettuato, i dipendenti ebrei addetti agli sportelli delle banche italiane all'estero o presso le filiazioni estere delle banche italiane erano complessivamente 812, di cui 105 italiani e 707 stranieri (cfr. all. 2.2). Di questi ultimi ben 676 prestavano servizio presso le aziende facenti capo al gruppo estero della Banca commerciale⁴⁰. Dalle carte esaminate emerge che la maggior parte degli ebrei italiani furono licenziati, anche se non tutti nel corso del 1939⁴¹; per quanto riguarda gli ebrei stranieri, la cui posizione giuridica e contrattuale era diversa da quella dei dipendenti italiani, i documenti non consentono di avere un quadro attendibile della situazione e di determinare quanti di essi furono poi effettivamente licenziati. Quello che è certo è che la posizione del Governo in materia fu più duttile⁴², condizionata anche dalla complessa situazione internazionale determinatasi anche a seguito del conflitto. Complessivamente dunque nel settore bancario furono licenziati circa 300 ebrei di nazionalità italiana e un numero imprecisato di ebrei di nazionalità straniera.

Nella medesima pratica sono contenuti anche i dati relativi ai dipendenti licenziati dalle imprese di assicurazione⁴³ le quali, in ossequio alle disposizioni della Confederazione delle aziende del credito

³³ Si veda copia della lettera di Azzolini a Buffarini Guidi in ASBI, Direttorio-Azzolini, cart. 116. Azzolini sosteneva, fra l'altro, che "il dr. Nathan ... in ogni momento e, innanzitutto, nelle più delicate e disagiati circostanze, ha curati, tanto all'estero quanto all'interno, con piena comprensione dei suoi doveri e con ogni maggior fervore, gli interessi della Banca e del Paese".

³⁴ ASBI, *Segretariato-Consiglio superiore*, regg., n. 176, tornata n. 127 del 27 gennaio 1939.

³⁵ *Ibid.*, verbali delle riunioni commissariali, regg., n. 638, tornata n. 1 del 2 agosto 1944.

³⁶ *Ibid.*, regg., n. 618, tornata n. 649 del 29 novembre 1938.

³⁷ Dalla documentazione rinvenuta emerge che il censimento venne disposto probabilmente solo per alcune grandi banche, in particolare gli istituti di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale.

³⁸ È molto probabile che le lettere dell'Ispettorato del credito che disponevano il censimento dei dipendenti, che non sono presenti nell'Archivio della Banca d'Italia, contenessero anche la raccomandazione di non assumere personale "di razza ebraica". La circostanza si deduce indirettamente dalla lettera di risposta inviata dal Banco di Sicilia il 4 ottobre, che riassumeva i termini della lettera dell'Ispettorato.

³⁹ ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 366.

⁴⁰ Di questi ben 424 erano ebrei ungheresi.

⁴¹ Cfr. a questo proposito, la nota dell'Ispettorato del credito dell'8 febbraio 1941, diretta ai ministeri dell'Interno e delle Finanze, in cui si afferma che le banche di interesse nazionale "hanno provveduto all'allontanamento dal servizio dei dirigenti e funzionari ebrei di nazionalità italiana che si trovavano presso le proprie filiali e filiazioni estere, ad eccezione di qualche caso per il quale hanno dovuto prevalere particolari considerazioni di opportunità". ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 366.

⁴² Cfr., su questo punto, la nota del ministero degli Esteri del 18 febbraio 1941, diretta ad Azzolini, nella quale si afferma, tra l'altro, che "questo Ministero si è sempre preoccupato e ha sostenuto la necessità perché, all'estero, i provvedimenti razziali non venissero rigidamente applicati e, in tal senso, previo accordi [sic] con i Ministeri interessati, aveva a suo tempo impartito le opportune istruzioni ai RR. Rappresentanti Diplomatico-Consolari". ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 366.

⁴³ Il rdl 17 novembre (art. 13, lett. H) richiamava espressamente anche le imprese private di assicurazione tra i soggetti destinatari dell'obbligo di non avere dipendenti ebrei.

e dell'assicurazione, inviarono copia dei provvedimenti presi nei confronti dei dipendenti anche all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, che non aveva competenze in materia di assicurazioni. Complessivamente i dipendenti licenziati dalle imprese di assicurazioni furono 53 (cfr. all. 2.3). È però da rilevare che questo dato non comprende i dipendenti licenziati dalle Assicurazioni generali, dalla RAS e dall'INA, per le quali non si dispone di alcuna informazione.

Si deve tenere presente che le banche e le imprese di assicurazione, per quanto riguarda il licenziamento dei dipendenti ebrei, si limitarono ad applicare le norme di legge allora vigenti, che non consentivano comportamenti diversi o più "morbidi" da parte delle aziende stesse. Il numero dei dipendenti licenziati dalle singole imprese dipendeva dunque esclusivamente dalla maggiore o minore presenza di ebrei nella compagine del personale e, naturalmente, deve anche essere rapportato alla dimensione delle stesse aziende.

5. Quesiti sull'esercizio del credito nei confronti di clienti ebrei da parte delle aziende di credito

All'inizio del 1939 alcune aziende di credito posero all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito alcuni quesiti concernenti l'attività creditizia nei confronti degli ebrei che, oltre a fare luce sulla linea seguita dall'Ispettorato, sono anche emblematici del clima che si respirava nel periodo.

Si deve ricordare che le norme persecutorie nulla avevano mutato in ordine alla possibilità da parte di clienti di "razza ebraica", di poter usufruire del credito bancario. Alcune banche però credettero opportuno chiedere il parere dell'Ispettorato in occasione di rinnovi o aumenti di fidi concessi alla clientela ebraica. È probabile che l'iniziativa fosse da mettere in relazione alla rilevazione dei crediti delle banche nei confronti di clienti ebrei (cfr. par. 2), che poteva essere interpretata anche come un'iniziativa volta a porre sotto controllo anche il settore dell'esercizio del credito a favore della clientela ebraica. Nelle risposte a tali quesiti la linea dell'Ispettorato fu chiara: dopo aver premesso che nulla era innovato in ordine alle norme che regolavano la concessione del credito, le banche avrebbero solo dovuto valutare, nella loro propria sfera di autonomia e caso per caso, se i provvedimenti antiebraici limitativi della proprietà immobiliare avrebbero potuto comportare significative variazioni nella situazione patrimoniale dei vari clienti e quindi nella loro capacità di offrire adeguate garanzie reali a fronte della concessione dei prestiti⁴⁴.

6. Cessazione dell'attività da parte di cambiavalute di "razza ebraica" e revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito per le banche di proprietà di ebrei

Nei giorni immediatamente successivi alle decisioni governative sull'emanazione delle principali norme persecutorie, il Ministero per gli scambi e le valute, competente in materia, dispose la revoca, per i cittadini ebrei, delle autorizzazioni ad esercitare l'attività di "centro di raccolta biglietti" o di "cambiavalute". Azzolini incaricò i direttori delle filiali della Banca di dare attuazione alle disposizioni ministeriali con una circolare del 17 novembre 1938⁴⁵.

Sulla questione dell'esercizio dell'attività bancaria le norme emanate il 17 novembre non erano intervenute, lasciando le cose immutate. Ai sensi di quelle norme, quindi, la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito potevano continuare ad essere svolte da ebrei. In effetti fino al 1940 gli archivi documentano due soli episodi di cessazione di attività da parte di piccole ditte bancarie possedute da ebrei, in entrambi i casi causate da altri eventi connessi alla persecuzione antiebraica e non dall'intervento dell'organo di vigilanza, per il quale mancava qualunque presupposto giuridico. Si tratta dunque di richieste di cessazione dell'attività bancaria, entrambe del 1939, che formalmente provenivano dagli stessi soci titolari delle banche, impossibilitati a continuare l'attività a causa degli eventi connessi allo scoppio della guerra e ad altre forme di limitazione di attività.

Il primo caso è quello della ditta Assayas di Milano, una banca che svolgeva attività a favore del commercio estero italiano e di cui era titolare Guillame Assayas, un ebreo di cittadinanza francese che

⁴⁴ Lo scambio di lettere tra l'Ispettorato del credito e due casse di risparmio è in ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 782.

⁴⁵ Numero unico della Banca d'Italia n. 1831 del 17 novembre 1938.

non era stato colpito dalle norme persecutorie nei confronti degli ebrei stranieri per ragioni di età. Dopo lo scoppio del conflitto mondiale l'Assayas, in previsione dell'imminente entrata in guerra dell'Italia contro la Francia e della conseguente entrata in vigore della legge di guerra, che prevedeva il sequestro dei beni dei sudditi nemici, cessò di fatto l'attività della sua banca e si recò in Francia. Ciò indusse l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, su proposta della Banca d'Italia, a porre la banca in liquidazione effettiva, facendo venir meno l'ambigua situazione in cui essa si era venuta a trovare. Dopo la fine della guerra la banca riprese la sua attività⁴⁶.

Il secondo caso riguarda la ditta Vitta Ovazza di Torino, la cui principale attività riguardava l'intermediazione di borsa, curata personalmente da uno dei due titolari, che svolgeva l'attività di agente di cambio presso la Borsa di Torino. Avendo questi dovuto abbandonare questa attività per effetto delle leggi razziali, la banca aveva avuto una forte contrazione operativa, che indusse i titolari, nel corso del 1939, a chiedere la trasformazione della banca in società anonima e a cedere l'attività a un'altra azienda⁴⁷.

Con una lettera del 16 marzo 1940 diretta all'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito, il ministro delle Finanze Thaon di Revel comunicò che il ministero dell'Interno, evidentemente su sollecitazione dello stesso Mussolini, era "venuto nella determinazione di vietare l'esercizio del credito e di tutte le attività affini o comunque ad esso connesse agli appartenenti alla razza ebraica, anche se discriminati" e invitò l'Ispettorato a porre in essere tutti i provvedimenti di competenza per la concreta realizzazione di tale intendimento. Come emerge dalla documentazione successivamente prodotta sull'argomento, il divieto non riguardava le società anonime, le banche popolari e le casse rurali e artigiane, nelle quali, se avevano più di cento dipendenti, dovevano essere già stati rimossi, ai sensi del decreto del 17 novembre 1938, direttori, consiglieri di amministrazione e sindaci ebrei⁴⁸. Il provvedimento del ministero dell'Interno era quindi di fatto ristretto solo alle banche più piccole, costituite sotto la forma di giuridica di ditte individuali, società in accomandita semplice, società collettive e società di fatto.

Colpisce la forma anomala con cui venne varato questo nuovo provvedimento che, pur riguardando la materia del credito, non fu deciso all'interno del Comitato dei ministri. Si deve anche aggiungere che questo organo, nelle sue riunioni ufficiali, non discusse mai questa materia.

Dopo l'emanazione della direttiva ministeriale l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito incaricò la Banca d'Italia di effettuare un'attenta rilevazione sulle aziende della specie (109 in totale), tre delle quali (il Banco Cambio "Levi Moisè Ettore" di Mondovì, la Banca Sigismondo Mayer & C. di Firenze e il Banco Cambio "Augusto Bachi" di Torre Pellice) risultarono essere di proprietà di persone "appartenenti alla razza ebraica". Considerando che le tre banche avevano un andamento regolare, il che rendeva impraticabile un provvedimento di messa in liquidazione coatta, e mancando qualsiasi appiglio giuridico nella normativa antiebraica su questa questione, si dovettero seguire altre strade, vale a dire una sorta di *moral suasion* nei confronti dei soci titolari per indurli ad accettare o la loro rinuncia "volontaria" a svolgere l'attività bancaria o l'incorporazione delle loro aziende in altre della stessa specie. Per effetto di tali pressioni le tre banche cessarono di esistere nel corso del biennio 1940-41⁴⁹.

7. Attività degli ebrei in Borsa

Per quanto riguarda la possibilità degli ebrei di effettuare operazioni in borsa, è da segnalare una circolare del 2 settembre 1942 della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione diretta alle banche che, tenendo anche conto del fatto che gli ebrei continuavano a compiere operazioni borsistiche notevoli sia per numero che per entità, dettava precise disposizioni in materia volte, si diceva, a "disciplinare in maniera uniforme presso tutte le borse" l'attività degli ebrei. Si precisava "che tra le attività vietate agli ebrei, siano essi cittadini italiani o stranieri, sono incluse [le operazioni] relative ai contratti di borsa a carattere speculativo (contratti a premio, riporti borsistici), mentre rimangono ad essi consentite le compravendite effettive – a contanti o a termine – purché la consegna od il ritiro dei

⁴⁶ La documentazione è in ASBI, *Vigilanza*, pratt., n. 3324.

⁴⁷ La documentazione concernente la ditta Vitta Ovazza è in ASBI, *Vigilanza*, pratt., n. 1274.

⁴⁸ Nell'Archivio storico della Banca d'Italia non è stata tuttavia rintracciata alcuna documentazione concernente l'allontanamento degli amministratori ebrei dalle banche italiane.

⁴⁹ La documentazione completa della vicenda è in ASBI, *Ispettorato del credito*, pratt., n. 366.

titoli avvenga, senza proroghe, alla liquidazione mensile”. Era anche introdotto un limite mensile di L. 100.000 per gli ordini (di acquisto o di vendita) provenienti da un medesimo nucleo familiare⁵⁰.

8. I mutamenti della normativa antiebraica nel settore del credito dopo l'avvento della Repubblica Sociale

Com'è noto il periodo che vide la sovranità della Repubblica sociale italiana nell'Italia centro-settentrionale registrò un deciso inasprimento della politica antiebraica, che determinò, da un lato, la persecuzione delle vite degli ebrei e, dall'altro, l'affermazione del principio secondo cui tutti gli ebrei, inclusi quelli precedentemente discriminati, non avevano più il diritto di possedere beni mobili e immobili. La concreta applicazione di questo principio comportò, com'è ovvio, rilevanti ripercussioni nel mondo bancario.

Dopo l'approvazione del manifesto programmatico del Partito fascista repubblicano, approvato durante il congresso di Verona del 14 novembre 1943, che aveva stabilito molto chiaramente che gli ebrei erano da considerare stranieri⁵¹ e appartenenti a nazionalità nemica, il primo atto che intervenne in materia di beni fu la circolare del Ministero dell'interno del 30 novembre che, oltre a ordinare l'arresto di tutti gli ebrei, disponeva il sequestro di tutti i loro beni in vista di una successiva confisca a favore delle persone colpite dalle incursioni aeree nemiche.

A seguito della circolare, molte autorità locali si attivarono per imporre alle banche il fermo cautelativo dei conti e dei valori di pertinenza degli ebrei, in vista di provvedimenti futuri. Nell'archivio storico di alcune filiali della Banca d'Italia c'è traccia di queste iniziative, disposte per esempio a Cremona (il 6 dicembre la locale questura dispose l'immediato fermo, in tutte le banche della provincia, dei beni di 50 nominativi ebrei, di cui era fornito l'elenco), Firenze (6 dicembre), Grosseto (qui addirittura già il 19 novembre il capo della provincia, tramite la locale filiale della Banca d'Italia, ordinò alle banche di porre il fermo su tutti i beni) e Padova (si ha notizia che il 4 dicembre la prefettura impose al Credito italiano, e probabilmente anche alle altre banche operanti sulla piazza, di provvedere al fermo immediato su tutti i beni ebraici⁵²).

La definizione giuridica del nuovo impianto persecutorio avvenne, com'è noto, con il dlgs n. 2 del 4 gennaio 1944, pubblicato sulla Gazzetta d'Italia n. 6 del 10 gennaio. Il nuovo decreto, ispirandosi al principio che le “persone di razza ebraica” dovevano essere private della facoltà di possedere o gestire beni e aziende di qualsiasi specie, modificava in questo senso alcune parti dell'art. 14 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728, lasciando in vigore tutto il resto. Per la concreta applicazione del decreto, e quindi per l'adozione dei provvedimenti di sequestro dei beni, era previsto l'obbligo da parte degli enti pubblici e privati, di denunciare entro 30 giorni ai capi delle provincie, i debiti verso “persone di razza ebraica” e i beni di qualsiasi natura appartenenti a ebrei. Sempre entro il predetto termine di 30 giorni le banche erano altresì tenute a informare i capi delle provincie sull'esistenza di cassette di sicurezza intestate a ebrei. Era inoltre sospeso il pagamento di qualunque obbligazione verso cittadini ebrei. Era previsto che i beni individuati con la procedura descritta fossero poi sottoposti a confisca a favore dello Stato e trasferiti, per la gestione, all'Egeli, con l'eccezione dei titoli, depositi e valori presenti presso gli istituti di credito, che sarebbero stati sottoposti a sequestro senza essere oggetto di trasferimento, a meno che, in futuro, fosse stato disposto diversamente dal Ministero delle finanze o dallo stesso Egeli.⁵³

Si deve aggiungere che a causa della ritardata distribuzione della Gazzetta ufficiale, il termine per la presentazione delle denunce fu spostato al 29 febbraio⁵⁴. Sulla base delle denunce presentate dalle aziende di credito, le prefetture avrebbero dovuto emettere i decreti di confisca dei beni per il loro suc-

⁵⁰ La circolare è in ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 782.

⁵¹ È comunque da ricordare che la revoca della nazionalità italiana per gli ebrei non fu poi tradotta in provvedimenti legislativi concreti, rimanendo un'affermazione di principio.

⁵² ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 776.

⁵³ Tale disposizione, non presente nel decreto del 4 gennaio, è contenuta nella circolare del Ministero delle finanze n. 4032/B del 12 febbraio 1944, una copia della quale è in *Ibid.*

⁵⁴ È da notare che ancora il 28 gennaio Azzolini non aveva avuto notizia del provvedimento: egli, nella sua qualità di capo dell'Ispettorato scrisse al Ministero delle finanze sollecitando l'emanazione di istruzioni nei confronti delle prefetture per l'adozione di comportamenti uniformi nel riguardi del problema del sequestro dei beni ebraici. La lettera è in ASBI, *Ispettorato del credito*, Pratt., n. 776.

cessivo trasferimento all'Egeli. In realtà, come si vedrà in seguito, in alcune provincie le prefetture agirono in modo diverso istituendo al loro interno dei commissariati con il fine di gestire autonomamente i beni ebraici e cercando di procrastinare nel tempo l'emissione dei decreti di confisca per evitare che i beni sequestrati finissero nelle mani dell'Egeli.

9. Il sequestro dei beni ebraici presso le filiali della Banca d'Italia

Le filiali della Banca d'Italia, presenti in tutti i capoluoghi di provincia, provvidero, analogamente alle altre aziende di credito, a compilare e a inviare ai capi delle provincie gli elenchi dei beni e dei valori di pertinenza ebraica presenti nelle proprie sacristie⁵⁵. Sicuramente nella maggior parte delle filiali la rilevazione risultò negativa, soprattutto per il fatto che la Banca, dopo l'emanazione della legge bancaria del 1936, svolgeva un servizio molto limitato a favore della clientela minuta. Su questo punto occorre però dire che la documentazione rintracciata nei vari archivi periferici della Banca è molto frammentaria e non permette la definizione di un quadro complessivo dei beni sequestrati. Dalle informazioni disponibili, che peraltro si riferiscono a momenti diversi nel corso del biennio 1944-45⁵⁶, si ricava che almeno 12 filiali avevano in depositato conti o valori di pertinenza ebraica (soprattutto titoli a garanzia di anticipazioni, depositi in conto corrente e cassette di sicurezza). Quasi mai si hanno elementi per capire se i beni segnalati siano stati tutti oggetto di sequestro o di confisca. I beni appaiono comunque piuttosto rilevanti solo per le sedi di Torino (che segnalò l'esistenza di titoli e saldi di conti correnti – probabilmente poi sottoposti a sequestro – per un importo complessivo di almeno L. 3.852.617, oltre a 43 cassette di sicurezza⁵⁷) e di Firenze (che con nota del 7 gennaio 1944 indirizzata alla prefettura denunciò valori e saldi di conti correnti per L. 3.956.959, oltre a 17 cassette di sicurezza⁵⁸). Altri beni erano ad Aosta (L. 100.000)⁵⁹, Cremona (L. 15.000)⁶⁰, Ferrara (nessuna indicazione sull'importo)⁶¹, Forlì (L. 17.500)⁶², Genova (nessuna indicazione sull'importo⁶³), Livorno (vari conti, senza indicazione del valore dei beni)⁶⁴, Modena (L. 19.000)⁶⁵, Padova (L. 1.097.900)⁶⁶, Rovigo (L. 244.273)⁶⁷, Venezia (L. 74.063)⁶⁸. Occorre però dire che una parte molto rilevante dei valori erano costituiti da titoli a garanzia di anticipazioni concesse dalla Banca, su molte delle quali gravavano rilevanti saldi debitori per l'utilizzo del fido da parte dei beneficiari.

È importante sottolineare che le norme contenute nel decreto del 4 gennaio non conferivano alla Banca d'Italia alcun ruolo particolare nelle procedure di sequestro: le filiali della Banca, e i valori di pertinenza ebraica ivi depositati, erano da considerare alla stessa stregua delle altre istituzioni nazionali debitorie di persone “di razza ebraica”. In realtà però in alcuni casi le dipendenze periferiche dell'Istituto, per il ruolo che esso aveva nell'ambito del settore del credito, furono costrette, su iniziativa dei prefetti, delle questure o delle amministrazioni tedesche, ad assumere un ruolo diverso. Le tipologie di cui si trova riscontro nella documentazione sono le seguenti:

– in alcuni casi le filiali furono costrette ad agire da collettori dei beni ebraici sequestrati nelle banche della provincia (tale fu, ad esempio, la situazione che si ebbe a Grosseto e a Firenze);

⁵⁵ Azzolini invitò esplicitamente le filiali a operare in questo senso con un'apposita circolare. Cfr. Banca d'Italia, numero unico 15 (N.S.) del 21 febbraio 1944.

⁵⁶ Una delle fonti utili per ricostruire l'entità dei beni sequestrati presso le filiali della Banca d'Italia è costituita dalle pratiche di trasferimento dei valori verso le filiali di Milano, Verona e Torino, disposto a metà del 1944 dal Ministero delle finanze (cfr. par. 12).

⁵⁷ C'è da rilevare che tali elenchi, inviati al S. Paolo di Torino probabilmente perché questa banca operava per conto dell'Egeli sulla piazza torinese, non erano quelli definitivi. Cfr. ASBI, Torino.

⁵⁸ Cfr. ASBI, Firenze.

⁵⁹ Cfr. ASBI, Aosta.

⁶⁰ Cfr. ASBI, Cremona.

⁶¹ Cfr. ASBI, Ferrara.

⁶² ASBI, *Rapporti con l'Interno*, Pratt., n. 599.

⁶³ Cfr. ASBI, *Vigilanza*, Pratt., n. 558.

⁶⁴ Cfr. ASBI, Livorno.

⁶⁵ Cfr. ASBI, *Vigilanza*., Pratt.,

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Cfr. ASBI, Verona. Anche questa partita, analogamente alla precedente, fu trasferita prima a Verona e poi all'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

⁶⁸ Cfr. ASBI, Verona. La partita, conformemente alle disposizioni del ministero delle Finanze, fu poi trasferita alla filiale di Verona e successivamente all'Istituto di credito fondiario delle Venezie.

– in altri casi (Como, Sondrio) le filiali accettarono in cauta custodia depositi, costituiti da questure e autorità di frontiera, di beni sequestrati a cittadini ebrei che tentavano di espatriare clandestinamente (su questo punto cfr. par. 10);

– nella Zona di operazioni Litorale adriatico, che era sotto la sovranità tedesca, le filiali furono costrette, almeno per un certo periodo, a svolgere la funzione di ispettorati locali del credito, dando esecuzione alle disposizioni tedesche (su questo punto cfr. par. 12).

Per quanto riguarda il primo punto i comportamenti anomali assunti da alcune prefetture sono talvolta documentati nelle carte presenti negli archivi delle filiali della Banca. In particolare è da sottolineare l'attivismo del capo della provincia di Grosseto che dopo aver ordinato, come si visto, già il 19 novembre 1943 il fermo dei conti bancari di pertinenza ebraica presso gli istituti di credito della piazza e dopo aver creato, presso la prefettura, un Ente per la gestione dei patrimoni sequestrati, nominò, con una procedura perlomeno singolare, il direttore pro tempore della locale filiale della Banca sequestratario dei beni ebraici, che furono quindi depositati, almeno parzialmente, presso la stessa filiale della Banca⁶⁹. Dopo la pubblicazione del decreto del 4 gennaio, alcune banche avanzarono alcune perplessità sul comportamento seguito dal capo della provincia, che appariva in più punti non conforme alle procedure previste dal decreto. Di tale preoccupazioni si fece eco il direttore della sede locale della Banca d'Italia che, in una lettera del 15 febbraio 1944 diretta al capo della provincia, sollecitava l'emanazione dei decreti di confisca e ricordava che, per quanto riguarda la gestione dei beni ebraici, il predetto decreto prevedeva che essa fosse svolta dall'Egeli. Sulla base degli elementi forniti dallo stesso direttore in una relazione per il Governo militare alleato redatta il 30 settembre 1944, si deduce che tali appelli caddero nel vuoto e che la gestione dei beni ebraici continuò ad essere svolta all'interno della struttura creata dal prefetto. Sempre dalla predetta relazione si apprende che in tutte le banche della provincia il totale delle somme sequestrate, trasferite in un conto appositamente acceso presso la filiale della Banca d'Italia, assommò circa a L. 400.000 e che le somme sarebbero state restituite, attraverso le banche di origine, agli aventi diritto. Manca qualsiasi informazione sull'esito finale delle operazioni di restituzione svolte dalle varie banche.

Un altro comportamento difforme dalle norme, che tuttavia non coinvolse la locale filiale della Banca d'Italia, si ebbe a Cremona, dove il capo della provincia si affrettò a nominare il 22 dicembre 1943 un "amministratore dei beni confiscati ai cittadini di razza ebraica" nella persona di Francesco Rossi. Con successivo decreto del 13 gennaio 1944 il capo della provincia ordinò poi che fosse messo a disposizione del Rossi "quanto di pertinenza di ebrei si trovi in deposito presso gli istituti di credito operanti nella provincia". Non sono stati rintracciati documenti che illustrino le modalità della concreta applicazione di tale disposizione e in particolare se e dove egli abbia acceso un conto per far affluire le disponibilità ebraiche poste sotto sequestro. Dalla documentazione disponibile si evince comunque con chiarezza che il Rossi tenne rapporti diretti con gli istituti di credito locali, sollecitando informazioni e segnalando i provvedimenti di confisca disposti dal capo della provincia, emessi però probabilmente solo a partire dal mese di aprile⁷⁰.

In alcuni casi poi le altre banche operanti sulla piazza inviavano alla locale dipendenza della Banca d'Italia l'elenco dei beni ebraici posti sotto sequestro, anche se non c'era alcun obbligo normativo in questo senso. Tale tipologia di documentazione è stata ad esempio rintracciata nell'archivio della sede di Firenze della Banca d'Italia: in quel caso fu la Cassa di risparmio di Firenze a inviare per conoscenza il 13 gennaio 1944 all'istituto di emissione copia degli elenchi dei beni di pertinenza ebraica⁷¹. Un caso analogo si ebbe a Parma, dove la locale sede della Banca nazionale dell'agricoltura inviò a più riprese per conoscenza alla locale filiale della Banca d'Italia elenchi di beni "fermati" in attesa di accertamenti⁷². In quel caso il destinatario delle lettere era la locale Cassa di risparmio, evidentemente nella sua qualità di rappresentante dell'Egeli. Non si ha alcun elemento per appurare se per i valori elencati a Firenze e a Parma siano stati poi emessi i decreti di sequestro e di confisca.

La documentazione disponibile evidenzia che uno dei problemi più seri che le banche dovettero affrontare per l'applicazione del decreto era proprio la sicura individuazione dei nominativi "di razza ebraica". A questo scopo provvidero talvolta le prefetture (come a Pavia) e talvolta le questure (Genova, Belluno) ma in genere dopo l'entrata in vigore della normativa antiebraica e della scadenza dei termini per la denuncia dei beni.

⁶⁹ Cfr. ASBI, Grosseto.

⁷⁰ Cfr. ASBI, Cremona.

⁷¹ Si tratta di 62 nominativi, per un importo complessivo di L. 456.296,40.

⁷² I beni ammontavano complessivamente a L. 450.266,25.

Di notevole interesse, anche per far luce sui rapporti tra le varie istituzioni dello Stato durante la Repubblica Sociale, è il contrasto che scoppiò tra il luglio e l'agosto 1944 tra il ministero delle Finanze e l'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito sul rispetto del segreto bancario. L'occasione fu l'iniziativa, assunta il 18 aprile dal ministero delle Finanze, di richiedere alla prefettura di Genova di acquisire, direttamente presso le banche interessate, informazioni circa l'epoca e le circostanze di prelevamenti effettuati su alcuni conti ebraici, anche al fine di accertare eventuali responsabilità a carico di coloro che avessero favorito l'elusione delle leggi razziali. Le banche, preoccupate delle eventuali responsabilità che avrebbero potuto configurarsi per la violazione della legge bancaria, si rivolsero all'Ispettorato, che l'8 luglio scrisse alla suddetta prefettura ricordando "che indagini siffatte, eseguite direttamente presso le aziende, sono espressamente vietate dalla legge bancaria a tutela del segreto bancario, il quale deve essere rispettato anche nell'interesse generale di non ingenerare sfiducia nei depositanti. Ciò stante questo Ispettorato ha dovuto far avvertire le aziende interpellate di astenersi dal rispondere alle richieste di codesta prefettura, mentre si trova nella necessità di pregarvi di evitare indagini del genere od ingerenze che comunque interessino il settore creditizio". Il ministro Pellegrini Giampietro, palesemente irritato, invitò il 31 luglio il Ministero del tesoro ad adoperarsi per modificare la posizione dell'Ispettorato, ricordando che le norme antiebraiche, che "mirano a salvaguardare gli interessi superiori dello Stato in un campo non soltanto finanziario, debbono essere applicate da parte di chiunque senza infingimenti di sorta o remore contrastanti con il loro spirito informatore". Pellegrini Giampietro non riteneva inoltre, nel merito, che "un'indagine siffatta debba ingenerare sfiducia nella massa dei depositanti bancari rivolta com'è ai soli conti intestati a persone di razza ebraica, per le quali, come si è detto, vigono disposizioni eccezionali tali da derogare a tutte le altre e da non consentire a loro volta deroghe di sorta nella loro applicazione". L'Ispettorato tenne però fermo il proprio punto di vista in materia, ottenendo che tutte le richieste di informazioni rivolte alle banche fossero attinte tramite l'Ispettorato stesso, che aveva il compito di dar corso, dopo un'attenta valutazione caso per caso, solo alle richieste meritevoli di accoglimento "in relazione ai fini di interesse superiore per i quali sono state fatte"⁷³.

10. Le filiali della Banca d'Italia depositarie di altri beni sequestrati

Si è in precedenza accennato al fatto che talvolta alcune filiali della Banca d'Italia furono utilizzate come depositarie di beni ebraici sequestrati da varie amministrazioni dello Stato durante il 1944-45. Tale ruolo particolare assunto dalle dipendenze dell'Istituto era evidentemente connesso alla particolare funzione da esso svolta nel panorama istituzionale italiano e alla necessità, per gli enti che provvedevano ai sequestri, di conservare i valori in luoghi che assicurassero i necessari requisiti di sicurezza. Anche in questo caso le informazioni di cui si dispone hanno un carattere estremamente frammentario e tale da poter sostenere che il quadro che emerge è sicuramente ben lontano dall'essere completo.

A Pavia la locale questura aveva disposto il 13 maggio 1944 il deposito di 2 bracciali d'oro appartenenti a un ebreo tedesco internato a Fossoli; solo il 3 novembre 1945 la filiale ebbe dalla questura notizia del fatto che il sequestro era stato disposto in ottemperanza alle norme antiebraiche⁷⁴.

La filiale di Como dà notizia che al momento della Liberazione (27 aprile 1945) essa aveva in carico 8 depositi di monete d'oro vincolati a favore della questura, dei carabinieri e della Guardia nazionale repubblicana. Forse uno di questi depositi (intestato a Giulio Basevi) era stato costituito per motivi razziali. Si ha anche notizia che la filiale, a fronte di un versamento di L. 20.033 sequestrate all'ebreo Carlo Servadio, emise un vaglia a favore del capo della provincia⁷⁵.

La filiale di Aosta fece presente alla locale questura il 24 ottobre 1945 di avere in essere 5 depositi di beni, disposti da varie amministrazioni statali (questura, polizia di confine, nucleo di polizia tributaria). Uno di tali depositi, acceso dalla questura il 22 gennaio 1944 e costituito da una placca di oro di gr. 100, era di spettanza di un cittadino ebreo (Guglielmo Laus)⁷⁶.

Il deposito più importante fu tuttavia effettuato presso la filiale di Sondrio, situata nelle vicinanze del confine svizzero, dove furono accesi 30 depositi di beni confiscati, nel periodo aprile-giugno 1944 a ebrei che probabilmente tentavano di espatriare, per un valore complessivo di L. 1.918.202,72. Tali

⁷³ Lo scambio di corrispondenza, in copia, è in ASBI, *Ispettorato del credito*, pratt., n. 776.

⁷⁴ Cfr. ASBI, Pavia.

⁷⁵ Cfr. ASBI, Como.

⁷⁶ Cfr. ASBI, Aosta.

beni furono poi trasferimenti alla sede milanese della Banca, che provvide nel dopoguerra alla loro restituzione agli aventi diritto.

A Firenze in almeno tre occasioni alcuni commissariati locali di pubblica sicurezza e alcune stazioni della Guardia nazionale repubblicana e dei carabinieri provvidero a depositare presso la sede della Banca libretti di deposito e oggetti d'argento sequestrati in case di ebrei⁷⁷.

Si segnala altresì che il commissario prefettizio per gli affari ebraici della Prefettura di Firenze, Giovanni Martelloni, manifestò il 13 aprile 1944 il desiderio di depositare presso la locale sede della Banca d'Italia anche le 18 casse contenenti il cosiddetto "Tesoro del Tempio", vale a dire beni sottratti alla sinagoga fiorentina; la sede, adducendo motivi di spazio, connessi anche al fatto che essa era anche costretta a ospitare i valori della filiale di Livorno, evacuata da quella città, si dichiarò nell'impossibilità di accogliere le voluminose casse.

Si deve sottolineare che in tutti i casi citati la Banca d'Italia agì come mera depositaria dei beni, senza naturalmente entrare nel merito dei provvedimenti emessi dalle autorità di pubblica sicurezza.

11. Il trasferimento dei valori presso le filiali di Milano, Torino e Verona

A seguito dell'avanzata del fronte a metà del 1944 il ministro Pellegrini Giampietro dispose con un telegramma del 23 giugno diretto ai capi delle provincie, il trasferimento e il concentramento in alcune piazze dei beni ebraici sequestrati o confiscati presso gli istituti di credito. In particolare veniva disposto:

- che le banche operanti in Val d'Aosta, Piemonte e Liguria trasferissero i beni alle loro filiali di Torino o presso l'Istituto S.Paolo, delegato dell'Egeli;
- che gli istituti di credito di Lombardia, Emilia, Toscana e della provincia di Ancona trasferissero i loro beni presso le loro sedi milanesi o presso la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, delegata dell'Egeli;
- che le banche operanti in Veneto e nelle provincie di Ferrara, Ravenna e Pesaro trasferissero i loro beni presso le sedi di Verona o presso l'Istituto di credito fondiario delle Venezie, pure delegato dell'Egeli⁷⁸.

Dalla documentazione disponibile si evince che generalmente la norma venne rispettata dalla Banca d'Italia, sia pure con un certo ritardo e con le difficoltà dovute al cattivo funzionamento del sistema postale e di quello dei trasporti. La Banca però pretese e ottenne che l'Egeli fornisse una dichiarazione di esonero, per le filiali della Banca, da ogni responsabilità a seguito del trasferimento dei titoli e dei valori⁷⁹. Alcune dipendenze della Banca sostennero che il provvedimento di trasferimento, ai sensi del decreto del 4 gennaio, avrebbe dovuto riguardare solo i beni confiscati e non anche quelli posti sotto sequestro. La questione, sollevata anche da altre banche⁸⁰, fu posta all'attenzione del ministero delle Finanze, che rispose di aver già diramato l'11 luglio un comunicato per precisare che le operazioni di trasferimento avrebbero dovuto riguardare anche i beni sequestrati o comunque bloccati, purché aventi tutte le caratteristiche per essere in seguito sottoposti a confisca.

Altre banche, come la Cassa di risparmio di Vercelli, posero la questione della responsabilità degli istituti nei confronti della clientela in caso di trasferimento di valori, dal momento che il titolo di credito rappresentativo dei valori depositati, che impegnava la Cassa, rimaneva in circolazione. Nella lettera con cui il Commissario straordinario della Banca d'Italia per il nord Italia, avv. Orgera, trasmise all'Ispettorato del credito la nota della Cassa, egli esprimeva l'opinione che per il discarico delle responsabilità dell'azienda di fronte ai depositanti fosse sufficiente la motivata richiesta della prefettura e la ricevuta dell'azienda a cui erano stati inviati i valori⁸¹.

Le banche operanti sulla piazza di Firenze riuscirono, anche per l'avanzata del fronte e la difficoltà di avere informazioni dalle sedi centrali, a evitare il trasferimento di valori a Milano. La Presidenza del

⁷⁷ Cfr. ASBI, Firenze.

⁷⁸ La notizia del provvedimento fu comunicata alla Banca d'Italia solo con nota del ministero delle Finanze del 22 agosto 1944, conservata in ASBI, *Ispettorato del credito*, pratt., n. 776.

⁷⁹ Cfr. la lettera dell'Egeli alla Banca d'Italia del 12 settembre 1944 in ASBI, *Rapporti con l'Interno*, pratt., n. 599. La Banca fu anche autorizzata a vendere al meglio la parte dei titoli a garanzia delle anticipazioni fino alla copertura dei saldi debitori delle anticipazioni stesse che dovevano essere trasferite.

⁸⁰ Ad esempio il Credito Italiano il 25 luglio, a fronte delle richieste di trasferimento che pervenivano alle sue varie filiali, diede istruzioni di effettuare i movimenti solo per le attività per le quali era già intervenuto il decreto di confisca. ASBI, *Ispettorato del credito*, pratt., n. 776.

⁸¹ ASBI, *Ispettorato del credito*, pratt., n. 776.

consiglio lamentò i ritardi dell'operazione in un promemoria del 6 luglio inviato alla direzione centrale della Banca d'Italia, sottolineando il comportamento disdicevole del direttore della sede locale, che aveva "appalesato di non voler effettuare il trasferimento poiché, dovendo egli restare a Firenze, non avrebbe voluto seguire la sorte del governatore Azzolini imprigionato dagli invasori per aver consentito il trasferimento di valori da Roma al nord"⁸². I telegrammi di sollecito inviati dal commissario straordinario Orgera non furono recapitati alla filiale anche per effetto delle difficoltà nei collegamenti. Tuttavia in precedenza, il 17 giugno, il commissario prefettizio Martelloni aveva provveduto a trasferire a Milano, presso la locale sede della Banca d'Italia, 11 casse contenenti valori "ingenti", che probabilmente erano in precedenza conservate in prefettura. Della vicenda si ha notizia in un altro promemoria inviato dalla Presidenza del consiglio alla Banca d'Italia per sollecitare il trasferimento delle casse presso la filiale bresciana della Banca d'Italia. Si appurò successivamente che le casse furono successivamente inviate, su istruzioni dell'Egeli alla Cassa di risparmio per le provincie lombarde⁸³.

12. La situazione nella "Zona di operazione Litorale adriatico"

La documentazione disponibile delinea, per la Zona di operazioni Litorale adriatico, direttamente controllata dai tedeschi, una situazione, per i beni di pertinenza ebraica, in parte diversa dal resto del territorio italiano sotto il controllo della Repubblica Sociale. In particolare emerge che la "questione ebraica" venne gestita direttamente dalle autorità locali germaniche, che richiesero in termini perentori la collaborazione delle filiali della Banca d'Italia. Qualche difformità di comportamento si riscontra tra le varie provincie di cui si componeva la Zona di operazioni⁸⁴. La documentazione più cospicua è quella trasmessa dalla filiale di Gorizia, ma importante è anche quella conservata a Trieste. È stata anche rintracciata qualche documentazione riguardante la filiale di Fiume.

Nella provincia di Trieste già dal 7 ottobre 1943 i tedeschi avevano provveduto a porre il fermo, presso tutte le aziende di credito, sui beni e sui valori ebraici ivi depositati. Su invito del locale capo della Confederazione fascista delle aziende del credito e dell'assicurazione, che chiedeva che l'ordine pervenisse alle banche tramite l'Ispettorato del credito, il comando tedesco il 15 novembre invitò le filiali della Banca competenti per territorio a fare in modo che le aziende di credito situate nelle rispettive zone di competenza si attenessero a quanto richiesto e trasmettessero gli elenchi dei beni ebraici detenuti. I direttori delle filiali della Banca d'Italia furono quindi costretti ad assumere, quali rappresentanti locali dell'Ispettorato del credito, un ruolo di "Ispettori del sistema creditizio", con il compito da agire da tramite tra il comando tedesco e il sistema bancario locale per l'applicazione dei provvedimenti di confisca dei beni ebraici⁸⁵. L'intendimento dei tedeschi, quindi, era quello di trattare qualsiasi pratica inerente i beni ebraici sempre e solamente attraverso il tramite delle locali sedi della Banca d'Italia.

Sulla legittimità, dal punto di vista giuridico, dell'operato dei tedeschi la sede triestina della Banca d'Italia pose l'11 febbraio 1944 un quesito, fondato sul fatto che, ove non fosse stata emanata una precisa ordinanza che privasse di efficacia nei territori del Litorale adriatico il decreto del 4 gennaio, le banche non avrebbero potuto legalmente aderire agli ordini emanati dal Comando tedesco in materia di beni ebraici. Dalla documentazione trasmessa dalla filiale si evince che il quesito fu risolto dai tedeschi nel senso che non potevano essere sollevate eccezioni di ordine giuridico sull'incameramento dei beni degli ebrei in quanto ai sensi dell'ordinanza n. 1 del Gauleiter della Carinzia, massima autorità tedesca, avrebbero dovuto trovare applicazione nella Zona di operazioni tutte le norme vigenti fino al 29 settembre 1943 dalla Repubblica Sociale e non anche quelle emanate successivamente. Di conseguenza, sulla base di questa interpretazione, le filiali della Banca d'Italia agirono da tramite nei confronti delle banche locali per l'applicazione dei decreti di confisca dei beni ebraici.

⁸² Il governatore Azzolini, com'è noto, fu arrestato e condannato nel 1944 a 30 anni di reclusione dall'Alta corte di giustizia per le sanzioni contro il fascismo per aver "consegnato ai tedeschi l'oro della Banca d'Italia". Azzolini fu amnistiato nel 1946 e successivamente, nel 1948, la Corte di Cassazione annullò la sentenza dell'Alta corte del 1944. Sulla vicenda cfr. S. Cardarelli e R. Martano, *I nazisti e l'oro della Banca d'Italia. Sottrazione e recupero. 1943-1958*, Laterza, Roma-Bari 2000.

⁸³ Cfr. la lettera della sede di Milano al governatore Azzolini del 17 settembre 1945 in ASBI, *Rapporti con l'Interno*, pratt., n. 599.

⁸⁴ Essa, com'è noto, era composta dalle provincie di Udine, Trieste, Gorizia, Fiume, Quarnaro e Lubiana.

⁸⁵ Cfr. la nota con cui il 15 novembre 1943 la filiale di Fiume informa l'Amministrazione Centrale della Banca dei provvedimenti presi dal Comando tedesco in ASBI, *Ufficio speciale di coordinamento*, pratt., n. 2.

La questione del coinvolgimento delle filiali della Banca d'Italia tornò in primo piano nell'agosto 1944, quando il direttore di Gorizia chiese istruzioni in ordine all'intendimento del locale capo della polizia germanica di avvalersi della Banca d'Italia per imporre il trasferimento in un conto apposito, acceso presso la Cassa di risparmio di Gorizia, dei valori ebraici sequestrati presso le varie banche della provincia⁸⁶. A detta del direttore della Banca d'Italia l'intervento dell'Istituto in questa operazione era stato sollecitato dalle stesse banche locali, che, non ritenendo del tutto regolare l'ordine di trasferimento dei beni, pensavano di essere sollevate, almeno in parte, dalle responsabilità della sua applicazione ove l'ordine stesso fosse stato impartito tramite la filiale della Banca d'Italia.

Ritenendo che la Banca non avesse, ai sensi delle disposizioni vigenti, il potere di dare disposizioni alle altre banche nel senso desiderato dal comando germanico, il commissario straordinario Orgera pose il quesito alle autorità tedesche, ottenendo il 23 novembre dallo stesso Bernhuber, che aveva il ruolo di plenipotenziario per le questioni economiche e bancarie presso l'ambasciata tedesca in Italia, l'assicurazione che per l'avvenire si sarebbe rinunciato, da parte tedesca, alla cooperazione delle filiali della Banca d'Italia per l'incameramento dei beni ebraici.

Orgera, dopo aver acquisito anche il parere dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito⁸⁷, colse l'occasione della vicenda di Gorizia per scrivere il 29 gennaio 1945 una lettera circolare diretta a tutte le filiali, con lo scopo di dettare alcune linee da seguire nei rapporti con le autorità germaniche. Dopo aver ricordato che "il nostro Istituto, mancando un espresso incarico dell'Ispettorato del credito, unico Organo italiano competente a dare disposizioni in materia bancaria, non ha il potere di intervenire presso le altre banche, specie allorché trattasi, come nel caso su ricordato, di dare disposizioni ritenute in contrasto con la legge italiana", Orgera informava che l'Ispettorato del credito "si è sempre rifiutato di riconoscere la legittimità degli interventi degli organi di polizia tedeschi in contrasto con le norme sul segreto bancario, con le leggi italiane di procedura e – nella fattispecie – con le specifiche disposizioni vigenti in materia di beni ebraici". Orgera invitava infine le banche "ad opporsi a qualsiasi intervento che non apparisse nelle forme dovute e di sottomettersi soltanto ad azioni di forza dopo aver redatto il verbale dell'accaduto, da rimettere poi all'Ispettorato medesimo"⁸⁸.

Si ha anche notizia di un ulteriore passo avanzato presso la sede di Trieste dal comando tedesco nel febbraio 1945, che intendeva continuare ad avvalersi dell'opera della Banca d'Italia come intermediaria nei confronti del sistema bancario locale. Il commissario Orgera, in una nota diretta il 6 marzo alla sede triestina, ribadì il punto di vista dell'Amministrazione centrale. La documentazione disponibile non permette di fare luce sugli eventuali sviluppi della vicenda.

13. Asportazione di beni ebraici da parte dei tedeschi

Dalla documentazione rintracciata negli archivi della Banca d'Italia emergono alcuni sporadici episodi in cui i tedeschi prelevarono *manu militari* beni ebraici presso alcune banche italiane, compresa la Banca d'Italia.

Presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure i tedeschi provvidero a più riprese tra l'ottobre 1943 e il marzo 1945 a far aprire 5 cassette di sicurezza intestate ad altrettanti ebrei; in tre occasioni ne prelevarono anche il contenuto, consistente in titoli, azioni e libretti di deposito⁸⁹.

A Firenze la locale sede della Banca d'Italia fu costretta a consegnare a un ufficiale tedesco, su ordine scritto del *Der Befehlshaber der Sicherheitpolizei in Italien – Kommando Florenz* la somma di L. 104.492,02 proveniente da tre conti correnti intestati a tre ebrei (Adolfo e Angelo Orvieto, Maria Nathan Puritz), che verosimilmente erano stati in precedenza posti sotto sequestro⁹⁰.

Presso la Banca popolare di Castelfranco Emilia, in provincia di Modena, il 20 dicembre 1944 un ufficiale delle SS intimò la consegna della somma di L. 299.488,65, che figurava a credito di un conto corrente intestato all'ebreo Mario Tosi⁹¹.

⁸⁶ È da rilevare che nel marzo 1944 un'analogha operazione era stata fatta nella provincia di Trieste tramite l'accantonamento dei valori sequestrati sul conto acceso presso la locale sede della Banca Commerciale Italiana.

⁸⁷ Cfr. la lettera di Orgera all'Ispettorato, che riepiloga i termini della questione, in ASBI, *Vigilanza*, pratt., n.260.

⁸⁸ ASBI, lettera del Servizio vigilanza n. 1378 del 29 gennaio 1945.

⁸⁹ ASBI, *Vigilanza*, pratt., n. 1353.

⁹⁰ ASBI, *Rapporti con il Tesoro*, pratt., n. 213.

⁹¹ ASBI, *Vigilanza*, pratt., n. 1354.

Non si ha naturalmente alcun elemento per capire quanto il fenomeno fosse diffuso, ma è probabile che gli episodi ora ricordati abbiano costituito solo una piccola parte di quelli effettivamente accaduti. La stessa circolare di Orgera del 29 gennaio 1945, citata nel paragrafo precedente, che forniva le linee di comportamento da seguire da parte delle banche in caso di richieste tedesche, suggerisce che forse gli episodi della specie erano maggiori di quelli di cui si ha notizia tramite le carte conservate.

La documentazione esaminata permette anche di segnalare che almeno in un caso i capi delle province misero in atto dei tentativi per appropriarsi dei beni ebraici depositati presso le banche. Ci si riferisce alla provincia di Ferrara, dove il capo della provincia emise il 9 settembre 1944 un decreto che imponeva alla Banca commerciale, al Credito italiano, alla Banca nazionale dell'agricoltura e alla Banca nazionale del lavoro di mettere a sua disposizione la somma di L. 600.000 ciascuna, "prelevandola dai fondi dei nominativi di razza ebraica presso ciascuna di esse esistenti. Tali prelievi vengono effettuati a titolo di anticipazione provvisoria a questa prefettura per rispondere ad inderogabili ed urgenti finanziamenti e i fondi relativi verranno al più presto restituiti". Sul comportamento da tenere di fronte al decreto prefettizio la Banca d'Italia chiese ripetutamente istruzioni all'Ispettorato del credito, ma non c'è traccia delle eventuali risposte da esso fornite, né ci sono elementi per capire se il versamento fu poi effettuato dalle 4 banche interessate⁹².

14. La restituzione dei beni depositati presso le filiali della Banca d'Italia

Sulle operazioni di restituzione dei beni ebraici posti sotto sequestro o confisca presso le filiali della Banca d'Italia, le informazioni disponibili sono estremamente scarse. Di sicuro le filiali che avevano in essere conti intestati a ebrei provvidero a metterli nuovamente a disposizione degli aventi diritto. È anche probabile che le filiali dove erano state accentrati valori di pertinenza di altre dipendenze provvidero alla restituzione alle filiali di provenienza o agli aventi diritto, ma non sono stati rintracciati documenti esplicativi su questo punto. Si sa solo che la sede di Milano provvide direttamente alla restituzione agli aventi diritto dei beni sequestrati in provincia di Sondrio e provenienti da quella dipendenza. Sicuramente proficui furono i rapporti intavolati con alcune comunità israelitiche locali. Tra tutti si segnala la corrispondenza intercorsa tra la filiale di Ancona e la locale comunità, che acquisì documenti utili per rintracciare i beneficiari di beni rinvenuti nella locale prefettura⁹³.

Un importante deposito fu costituito presso la succursale di Vicenza in tre tornate diverse nel corso del 1945 ad opera del locale Comando alleato che aveva rinvenuto una serie cospicua di beni (valori, monete, preziosi, ecc.) presso la Direzione generale della pubblica sicurezza della Repubblica sociale, che aveva sede a Valdagno e in una cassetta di sicurezza della locale Cassa di risparmio. Si riteneva che una parte di tali beni fosse di pertinenza di sequestri o furti perpetrati a danno di ebrei⁹⁴. I beni di provenienza ebraica, 48 in tutto, furono poi costituiti formalmente in deposito, presso la locale filiale della Banca d'Italia, dal direttore del Tesoro di Vicenza, tra il 27 maggio e il 24 ottobre 1946⁹⁵, a nome dei legittimi proprietari. Iniziarono successivamente le pratiche di restituzione agli aventi diritto, che erano autorizzate direttamente dall'ente depositante; la Banca d'Italia svolgeva la mera funzione di depositaria dei beni. Nel 1954 erano ritornati ai legittimi proprietari 22 depositi; la documentazione disponibile, molto frammentaria, non consente di fare luce sulla evoluzione successiva dell'operazione di restituzione.

La sede di Milano curò nel 1949 la restituzione agli eredi di due plichi sigillati, sequestrati durante il periodo bellico a due ebrei, poi scomparsi probabilmente in deportazione. Il primo plico, contenente preziosi, era stato depositato dai carabinieri il 5 agosto 1943 ed i beni erano stati probabilmente sequestrati durante un tentativo di espatrio, tanto che il loro proprietario, Baruch Baruch, era stato poi processato per traffico illegale di preziosi. Il secondo deposito, sempre costituito da preziosi, era di spettanza di Giorgio Goldschmidt ed era stato costituito nel 1946 dall'Ufficio speciale di polizia giudiziaria.

Sulle operazioni di restituzione non sono stati rinvenuti altri elementi informativi presso gli archivi storici dell'Amministrazione centrale e delle dipendenze periferiche, ma si deve sottolineare che nessuna di esse ha segnalato l'esistenza, ai giorni nostri, di depositi, costituiti nel periodo bellico, intestati a ebrei.

⁹³ Cfr. ASBI, Ancona.

⁹⁴ La documentazione è in ASBI, *Rapporti con l'Interno*, Pratt., n. 599.

⁹⁵ Cfr. una relazione del marzo 1950 in ASBI, *Ispettorato generale*, Pratt., n. 379.

ALLEGATO 1

NOTA ALLE FONTI SUI BENI EBRAICI PRESENTI NEGLI ARCHIVI DELLA BANCA D'ITALIA

La presente nota riepiloga tutti i fondi archivistici consultati; per quelli conservati presso le dipendenze periferiche ci si è avvalsi della collaborazione del personale addetto alle filiali. Si deve rilevare a questo proposito che soprattutto presso le dipendenze periferiche sono stati effettuate nei decenni scorsi periodiche operazioni di scarto, che hanno probabilmente determinato la distruzione di documenti potenzialmente utili per la ricerca.

Presso l'Archivio storico della Banca d'Italia (ASBI) non esiste una pratica specifica dedicata all'applicazione dei provvedimenti razziali, ma la tematica attraversa in maniera trasversale la gran parte dei fondi che costituiscono l'Archivio. Sono presenti documentazioni relative sia all'applicazione dei provvedimenti razziali in Banca d'Italia e nelle aziende di credito italiane, sia ai sequestri di beni operati negli ultimi anni di guerra.

Si fornisce qui di seguito un elenco delle carte di interesse conservate nell'ASBI, con riferimento al fondo o alla raccolta di appartenenza, alla collocazione di archivio, agli estremi cronologici. Quando l'intestazione originaria delle singole pratiche non si è rivelata sufficientemente esaustiva è stato aggiunto un breve *abstract* sul contenuto delle carte.

Archivio storico dell'amministrazione centrale della banca

1. Normativa interna

Le norme che regolarono l'azione della Banca d'Italia nell'applicazione delle leggi razziali sono contenute in una particolare forma di disposizioni di servizio utilizzate dall'Istituto, i Numeri Unici (N.U.) indirizzati a tutte le filiali. A volte le disposizioni di servizio venivano inviate al fine di trasmettere circolari dell'Ispettorato per la difesa del Risparmio e l'esercizio del Credito (d'ora in poi Ispettorato del Credito), pure presenti. Sono stati individuati i seguenti N.U. sull'argomento di interesse:

- Numero unico 1788 del 24 settembre 1938. Oggetto: “Cessione di Valuta e benessere per l'esportazione per masserizie a nominativi di razza ebraica”.
- Numero unico 1819 del 27 ottobre 1938. Oggetto: “Viaggi all'estero di stranieri ebrei residenti in Italia”. Il N.U. trasmette la Circolare dell'Ispettorato del Credito n. 202 del 26 ottobre 1938. Oggetto: “Disposizioni speciali per viaggi all'estero di stranieri ebrei residenti in Italia”.
- Numero unico 1823 del 3 novembre 1938. Oggetto: “Commercio dei Cambi” (la disposizione fornisce istruzioni anche sui viaggi all'estero di stranieri ebrei residenti in Italia).
- Numero unico 1831 del 17 novembre 1938. Oggetto: “Revoca di autorizzazioni a nominativi di razza ebraica” (si tratta delle autorizzazioni a fungere da cambiavalute).
- Numero unico 1846 del 29 novembre 1938. Oggetto: “Crediti verso ebrei stranieri”.
- Numero unico 1850 del 5 dicembre 1938. Oggetto: “Disposizioni di massima” (Crediti verso ebrei stranieri).
- Numero unico 1856 del 7 dicembre 1938. Oggetto: “Varie” (Viaggi all'estero di ebrei stranieri residenti in Italia).
- Numero unico 1859 del 9 dicembre 1938. Oggetto: “Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei”.
- Numero unico 1866 del 15 dicembre 1938. Oggetto: “Crediti della Banca verso ebrei”.
- Numero unico 1884 del 3 gennaio 1939. Oggetto: “Varie” (Esportazione di masserizie appartenenti a nominativi di razza ebraica).
- Numero unico 1901 del 27 gennaio 1939. Oggetto: “Trasferimento all'estero di disponibilità in Italia appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell'art. 24 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728”.
- Numero unico 1917 del 24 febbraio 1939. Oggetto: “Trasferimento all'estero di disponibilità in Italia appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell'art. 24 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728”.
- Numero unico 1930 del 7 marzo 1939. Oggetto: “Conti e dossiers su ebrei stranieri”.
- Numero unico 2015 del 21 giugno 1939. Oggetto: “Varie” (Trasferimento all'estero di disponibilità in Italia appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell'art. 24 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728).
- Numero unico 2054 del 14 agosto 1939. Oggetto: “Varie” (Trasferimento all'estero di disponibilità in Italia appartenenti ad ebrei colpiti dal disposto dell'art. 24 del rdl 17 novembre 1938, n. 1728).
- Numero unico 2877 del 2 dicembre 1941. Oggetto: “Caratteristiche dei vari conti che l'estero può intrattenere presso banche italiane” (nell'elenco dei conti compare anche la categoria ‘Conti ebrei stranieri’).
- Numero unico 3172 del 9 dicembre 1942. Oggetto: “Varie” (Esportazione di preziosi da parte di ebrei ex iugoslavi).
- Numero unico 2920 del 29 gennaio 1942. Oggetto: “Varie” (Regolamento dei crediti verso ebrei emigrati)

- Numero unico 3309 del 16 giugno 1943. Oggetto: “Varie” (Stranieri di razza ebraica).
- Numero unico 14 N.S. (nuova serie) del 21 febbraio 1944. Oggetto: “Denuncia di beni appartenenti a nominativi di razza ebraica” (il Numero unico trasmette in allegato copia del Decreto legislativo 4 gennaio 1944 e relativa comunicazione del Ministero delle Finanze).
- Numero unico 15 N.S. (nuova serie) del 21 febbraio 1944. Oggetto: “Denuncia beni appartenenti a nominativi di razza ebraica”.
- Numero unico 3785 del 17 dicembre 1945. Oggetto: “Conti e depositi di ebrei stranieri”.

2. Fondo Direttorio – Azzolini

- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 3, fasc. 4, sfasc. 4. Notizie circa l'emigrazione di ebrei in Cile e in Perù. 1939
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 4, fasc. 9. Corrispondenza con il capo del governo (notizie sulla condizione degli ebrei in Germania; esclusione degli ebrei dalle banche tedesche; progetto di arianizzazione o liquidazione delle case bancarie ebreie esistenti in Germania; liquidazione delle posizioni ebraiche nella borsa di Milano). 1937-38.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 4, fasc. 10. Corrispondenza con il capo del governo (notizie sulla condizione degli ebrei in Svizzera; effetti economici della campagna per la difesa della razza; attesa nelle borse italiane per una probabile, grande vendita di azioni possedute da ebrei, esportazioni di capitali all'estero da parte di ebrei). 1938.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 7, fasc. 2. Corrispondenza tra Azzolini e il ministro degli Affari Esteri, Ciano (trasferimento all'estero di capitali di proprietà ebraica; probabile esclusione dell'Italia dai rapporti commerciali con gli Stati Uniti in seguito alle leggi antisemite; esportazioni di capitali all'estero da parte di ebrei italiani). 1938.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 9, fasc. 2. Corrispondenza tra Azzolini e il ministro delle Finanze, Thaon di Revel (esportazione di capitale ebraico; afflusso sulla piazza di Chiasso di biglietti italiani, il movimento è messo in relazione con i provvedimenti razziali; vigilanza valutaria; progetto di smobilizzo dei titoli e delle partecipazioni a società industriali e commerciali appartenenti ad ebrei). 1938.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 10, fasc. 1. Gestione proprietà immobiliare di cittadini considerati ebrei. 1939.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 11, fasc. 4. Corrispondenza con il Ministero degli interni sui provvedimenti razziali. 1938.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 1. Elenco dei dipendenti della Banca d'Italia di religione ebraica s.d.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 2. Proprietà ebraiche. s.d.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 3. Istanze per la Commissione per la discriminazione razziale. 1938.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 4. (Resoconto sull'operato dell'Ispettorato del credito per il Ministero dell'interno – Direzione per la demografia e la razza a proposito dell'applicazione del R.D. L. n. 1728 nel sistema bancario). 1938.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 116, fasc. 1, sfasc. 5. Opuscolo a stampa del 1924 sui cognomi ebrei italiani.
- *Asbi, Direttorio-Azzolini*, cart., n. 47. Copialettere del commissario Orgera (Trasferimento beni ebraici). 1944.

3. Fondo Direttorio – Introna

- *Asbi, Direttorio – Introna*, cart. 1, fasc. 1, sfasc. 7. Trattamento di quiescenza per dipendente della Banca d'Italia allontanato per motivi razziali, 1939.

4. Fondo Direttorio – Moltrasio

- *Asbi, Direttorio – Moltrasio*, cart., n. 7, fasc. 6. Trasferimento al Nord di valori intestati a cittadini considerati ebrei e in deposito presso la Banca d'Italia e altre aziende. 1944.
- *Asbi, Direttorio – Moltrasio*, cart., n. 9, fasc. 6. Richiesta di istruzioni dal parte della filiale di Vicenza in ordine all'imminente versamento di beni ebraici sequestrati da parte della Prefettura di Vicenza (non c'è la risposta). 1944.

5. Fondo Segretariato – Consiglio Superiore

- *Asbi, Segretariato – Consiglio Superiore*, regg., n. 618. “Tornata n. 649 del 29 novembre 1938”. Dimissioni dei funzionari della Banca d'Italia per motivi razziali (i funzionari della Banca d'Italia erano i membri degli organi centrali e periferici dell'Istituto, quali commissioni di sconto, collegio dei sindaci, ecc.).

– *Asbi, Segretariato – Comitato del Consiglio superiore*, regg., n. 176. “Tornata n. 127 del 27 gennaio 1939”. Concessione di gratifiche a Nathan e Mortara.

– *Asbi, Segretariato – Consiglio superiore, Verbali delle riunioni Commissariali*, regg., n. 638. “Tornata n. 1 del 2 agosto 1944”. Riammissione in servizio dei dipendenti precedentemente allontanati per motivi razziali.

6. Fondo Vigilanza sulle aziende di credito

Nel fondo Vigilanza la documentazione pertinente all’applicazione delle leggi razziali nelle aziende di credito italiane è stata individuata nella pratica “Ba Generico Filiali” e nelle pratiche intestate alle singole banche. Per chiarezza di esposizione si illustra inizialmente la documentazione contenuta nella pratica mentre le carte rinvenute nei fascicoli intestati alle Banche vengono elencate raggruppate per argomenti.

6.1. Pratica Ba Generico Filiali

Questa pratica raccoglie, divisa per piazze, la documentazione sulla vigilanza alle banche non immediatamente riconducibile alle singole aziende presenti sul territorio e in particolare le istruzioni che il Servizio Vigilanza inviava alle filiali per l’espletamento della funzione di controllo del settore creditizio. Sono così quasi sempre presenti le istruzioni alle filiali perché procedano, d’ordine dell’Ispettorato del Credito, alla rilevazione di crediti di pertinenza di clientela considerata ebraica nelle banche vigilate. In alcuni casi, e per piazze che hanno avuto vicende particolari, la documentazione è più ricca. In particolare si trova documentazione nei sottofascicoli intestati “Nord” e cioè contenenti carte prodotte nel periodo in cui l’Amministrazione Centrale della Banca d’Italia venne trasferita al nord (dicembre ’43– aprile ’45).

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 558, fasc. 1, sfasc. 1. Genova. Confisca beni ebraici. 1944.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 596, fasc. 2. Trieste. Incameramento di beni ebraici imposto dal Supremo comando germanico per la Zona di operazioni del Litorale adriatico 1944.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 631, fasc. 1. Brescia. Copia di decreto 4 gennaio 1944.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 667, fasc. 1, sfasc. 1. Ferrara. Decreto del capo della Provincia per la consegna da parte di banche locali di somme prelevate dai conti ebraici bloccati. 1944.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 669, fasc. 1, sfasc. 1. Fiume. Sequestro dei beni ebraici (cfr. situazione a Trieste in *Asbi, Vigilanza sulle aziende di Credito, Pratt.*, n. 596, fasc. 2). 1944.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 700, fasc. 1, sfasc. 1. Modena. Blocco di beni ebraici, elenco di valori di presunta proprietà ebraica. 1944.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 724, fasc. 1. Pola. Sequestro dei beni ebraici (cfr. situazione a Trieste in *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 596, fasc. 2).

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 771, fasc. 1. Udine. Sequestro dei beni ebraici (cfr. situazione a Trieste in *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 596, fasc. 2.).

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 778, fasc. 1, sfasc. 1. Vicenza. Sequestro di beni ebraici. 1944-45.

6.2. Rilevazione dei crediti bancari verso cittadini considerati ebrei nel 1938-39

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 917, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica del Banco di Sicilia.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 975, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca nazionale del lavoro.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 1073, fasc. 3. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica dell’Istituto federale Casse di risparmio delle Venezie.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 1105, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica del Credito italiano.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 1146, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica del Banco di Roma.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 1185, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca commerciale italiana.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 1242, fasc. 2 e 1243 fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica e degli ebrei stranieri della Banca di America e d’Italia.

– *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt.*, n. 1263, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca del Fucino di Roma.

- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1288*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca nazionale dell'agricoltura.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1407*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica del Credito commerciale di Milano.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1512*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca agricola commerciale novarese.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1537*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica del Credito agrario bresciano.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1683*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca veneziana di credito e conti correnti.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1697*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca del Friuli.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1728*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca commissionaria milanese.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1751*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca Mario Equicola di Frosinone.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1959*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca agricola milanese.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2051*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica e elenco dei dipendenti considerati ebrei della Cassa di risparmio di Lucca.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2112*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Padova e Rovigo.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2136*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Pisa.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2148*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Pola.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2286*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei stranieri nella Cassa di risparmio di Verona, Vicenza e Belluno.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2324*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Rieti.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2338*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei stranieri nella Cassa di risparmio di Udine.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2375*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Calabria.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2392*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Firenze.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2413*, fasc. 3. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio della Libia.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2438*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Civitavecchia.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2451*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Massa Carrara.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2497*, fasc. 2. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio e Depositi di Prato.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2508*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Livorno.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2523*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Roma.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2538*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Trieste.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2579*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica e applicazione delle leggi razziali nella Cassa di Risparmio di Asti.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2597*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Macerata.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2736*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei stranieri nella Cassa di risparmio di Savona.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2737*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa di risparmio di Savona.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2926*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca popolare di Padova e Treviso.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3032*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca popolare cooperativa anonima di Novara.

- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3093*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca popolare di Sondrio.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3206*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca popolare cooperativa di Bagnocavallo.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3302*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso ebrei stranieri nella Banca popolare di Novara.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3328*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca popolare di San Ginesio in provincia di Bari.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3450*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Cassa rurale di depositi e prestiti di Coriano Veronese.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3480*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca cooperativa diocesana in provincia di Bergamo.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3509*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca popolare cooperativa di Pordenone.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3555*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca popolare di Castiglione dello Stiviere.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3795*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica del Consorzio risparmio e prestiti per commercio ed industria di Bolzano.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3804*, fasc. 1. Rilevazione dei crediti bancari verso la clientela ebraica della Banca cooperativa di credito di Crotona in provincia di Catanzaro.

6.3. *Esercizio del credito da parte di cittadini considerati ebrei*

- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3977*, fasc. 1. Esercizio del credito da parte di cittadini considerati ebrei nella provincia di Imperia. Risposta negativa della filiale. 1938.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 3324*, fasc. 1. Banco Assayas & C. Cessazione delle attività della Banca di appartenenza di un ebreo di cittadinanza francese. Successiva ricostituzione dell'azienda dopo la guerra. 1939.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1274*. Ditta Vitta Ovazza (società in accomandita semplice) Torino. Cessione dell'azienda, cambiamento di denominazione e estromissione dei titolari in quanto cittadini considerati ebrei, in seguito a richiesta dell'Ispettorato del credito. 1939.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1493*, fasc. 1. Banca Sigismondo Mayer. Firenze. Cessione dell'azienda, cambiamento di denominazione e estromissione del titolare in quanto cittadino considerato ebreo, in seguito a richiesta dell'Ispettorato del Credito. 1941.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 6251*, fasc. 1. Banco Cambio Levi Moise Ettore. Mondovì Cuneo. Liquidazione dell'azienda in seguito a richiesta dell'Ispettorato del Credito. 1940.

6.4. *Attività borsistica di cittadini considerati ebrei*

- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1192*, fasc. 1. Attività borsistica presso la Comit di cittadini considerati ebrei. 1938-39.

6.5. *Sequestri e confische (altra documentazione è presente nella pratica Ba Generico Filiali già descritte) 1944-45.*

- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 260*, fasc. 2. Carte relative all'Ispettorato del credito. Confisca beni ebraici.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 543*, fasc. 1, sfasc. 1. Fascicolo generico sulla confisca di beni ebraici.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 1354*, fasc. 1, sfasc. 1 e *n. 1353*, fasc. 1, sfac. 1. Ritiro di beni ebraici e illecita apertura di cassetta di sicurezza presso il Banco di Chiavari e della Riviera Ligure.
- *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, Pratt., n. 2290*, fasc. 1. Cassa di Risparmio di Verona Vicenza Belluno. Blocco di crediti di pertinenza ebraica.

7. *Fondo Ispettorato per la difesa del risparmio e l'esercizio del credito*

- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 34-37; 49-54*. Rilevazione dei crediti bancari verso gli ebrei in istituti di credito. 1938-1939.

- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 125*, fasc. 2. Copie di provvedimenti razziali. 1938-41
- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 366*. Censimento ebrei nelle aziende di credito e nelle imprese di assicurazione. 1938-39.
- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 689*, fasc. 1. Operazioni di borsa per conto di ebrei. 1939
- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 733*, fasc. 1; *Ivi n. 735*, fasc. 1. Personale di razza ebraica in servizio presso l'Ispettorato. 1939-1944.
- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 743*, fasc. 11. Operazioni di borsa. Facilitazione delle operazioni di riporto sui contratti di borsa stipulati da cittadini considerati ebrei. 1936-1943
- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 745*, fasc. 1. Confederazione fascista delle Aziende di credito e dell'assicurazione, copie di provvedimenti per la difesa della razza. 1938-1939.
- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 776*, fasc. 5 “Decreto legislativo 4 gennaio 1944”. Copie del provvedimento e corrispondenza sul trasferimento di beni e valori sequestrati in località ritenute più sicure. 1944.
- *Asbi, Ispettorato del credito, Pratt., n. 782*, fasc. 1. Normativa sui contratti di borsa stipulati da cittadini considerati ebrei. 1938-1943.

8. Fondo Rapporti con l'Interno

- *Asbi, Rapporto con l'Interno, Pratt., n. 599*, fasc. 2. “Beni ebraici” Richiesta di restituzione di beni sequestrati; vicenda della filiale della Banca d'Italia di Vicenza dove gli alleati avevano depositato beni trovati nella Direzione Generale di P.S. di Valdagno. 1945-54.
- *Asbi, Rapporto con l'Interno, Pratt., n. 599*, fasc. 3. “Beni ebraici”. Trasferimento al Nord, per il successivo passaggio all'Egeli, di beni ebraici sottoposti a sequestro depositati presso filiali della Banca d'Italia; riscossione dell'affitto di case sequestrate a cittadini considerati ebrei; apertura illegale presso la filiale della Banca d'Italia di Trieste di una cassetta di sicurezza intestata a un nominativo ebraico. 1944-1950.

9. Fondo Rapporti con l'Estero

- *Asbi, Rapporti con l'Estero, Pratt., n. 356*, fasc. 12 “Archivio delegazione Londra”. Trasferimento a Londra di un credito posseduto da un cittadino ebreo italiano privato della cittadinanza. 1939.
- *Asbi, Rapporti con l'Estero, Pratt., n. 402*, fasc. 3 “Esteri, Ministero finanze...”. Beni appartenenti a ebrei sudditi nemici. 1944.
- *Asbi, Rapporti con l'Estero, Pratt., n. 431*, fasc. 2, sfasc. 1 e 2. Restituzione di beni sequestrati a cittadini ebrei ex jugoslavi depositati presso le filiali della Banca d'Italia in Dalmazia. 1942-48.
- *Asbi, Rapporti con l'Estero, Pratt., n. 527*. Modelli contabili di conti tra cui anche conti bloccati intestati a cittadini considerati ebrei. 1944-45.
- *Asbi, Rapporti con l'Estero, cpl., n. 96* “Sede provvisoria di guerra”. Ordine del Comando delle S.S. e la Polizia della Zona di operazioni Litorale adriatico per il sequestro di fondi di pertinenza di alcuni ebrei sudditi nemici, fondi già trattati, e bloccati, secondo la legge italiana come beni nemici. 1944.
- *Asbi, Rapporti con l'Estero, cpl., n. 156*. Emigrazione degli ebrei dalla Germania. Piani, proposte e trattative anglo tedesche. 1938-39.

10. Fondo Studi

- *Asbi, Studi, Pratt., n. 159*, fasc. 1. “Relazione del Commendator Cimino”. Invio di informazioni sulle leggi razziali nel Reich da parte di Antonino Cimino, delegato della Banca d'Italia a Berlino. 1936-39.
- *Asbi, Studi, Pratt., n. 175*, fasc. 1. “Pennachio – Zurigo – 1936/1937/1938” Commenti sulla stampa svizzera di intellettuali italiani sulle leggi razziali. 1938.
- *Asbi, Studi, Pratt., n. 379*, fasc. 28 “Proprietà immobiliare degli ebrei”. Memoria intitolata Ricchezza degli Ebrei. s.d.

11. Fondo Beneduce

- *Asbi, Beneduce, Pratt., n. 275*, fasc. 2, sfasc. 1; 2; 3. “Prof. Giorgio Mortara”. Espatrio di Giorgio Mortara in seguito all'emanazione delle leggi razziali. 1938.
- *Asbi, Beneduce, Pratt., n. 275*, fasc. 10. “Olivetti Gino”. Remissione delle cariche occupate da Olivetti presso enti in seguito ai provvedimenti razziali. 1938.

12. Fondo Rapporti con l'Interno. Stanze di Compensazione

– *Asbi, Rapporti con l'Interno – Stanze di compensazione, pratt., n. 7, fasc. 3.* Allontanamento di agenti di cambio israeliti dalla Borsa di Roma. 1938.

13. Fondo Segretariato

– *Asbi, Segretariato, pratt., n. 481, fasc. 10.* Esportazione all'estero di capitali da parte di cittadini considerati ebrei. 1938.

– *Asbi, Segretariato, pratt., n. 481, fasc. 11.* Invito di Azzolini (trasmesso a tutte le banche) a mantenere fermo il segreto bancario nonostante le richieste di informazioni sull'esistenza di depositi intestati a ebrei giunte dalla Polizia tributaria e da altre autorità politiche (cfr. Archivi delle filiali – Bolzano e Lucca). 1938.

– *Asbi, Segretariato, pratt., n. 1239, fasc. 2.* Denuncia di beni ebraici da parte della filiale di Perugia. 1944.

– *Asbi, Segretariato, pratt., n. 1240, fasc. 1.* Copia di normativa antiebraica. 1944.

– *Asbi, Segretariato, pratt., n. 1517, fasc. 10.* Decreto di confisca di azioni presso la filiale della Banca d'Italia di Alessandria (non eseguito). 1945.

14 Fondo Personale

– *Asbi, Personale, pratt., n. 462* “Reintegro di personale allontanato per motivi politici o razziali”. 194-47

– *Asbi, Personale, regg., “Bollettino del Personale”, II° volume 21-31.* Contiene elenco di dipendenti della Banca d'Italia licenziati a causa delle leggi razziali. 1938-39

15. Fondo Segreteria particolare

Nel fondo Segreteria particolare sono stati individuati due nuclei di documentazione pertinente:

15.1. Notizie sulle legislazioni razziali in paesi europei e commenti di ambienti internazionali sulla legislazione italiana inviati dai delegati della Banca d'Italia all'estero. 1937-1938.

- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 12, fasc. 3.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 18, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 23, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 55, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 83, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 140, fasc. 2.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 143, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 144, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 146, fasc. 2.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 149, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 128, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 169, fasc. 1.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 240, fasc. 2.*
- *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 242, fasc. 1.*

15.2. Impiegati della Banca d'Italia e di altre aziende considerati ebrei

– *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 309, fasc. 14.* Personale ebreo presso l'Istituto italiano di credito fondiario. 1939.

– *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 330, fasc. 10.* Applicazione della normativa antiebraica nei confronti di personale della Banca d'Italia (nullità di matrimonio). 1940.

– *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 353, fasc. 3.* Accertamento di appartenenza razziale in membri del Cda di società di preziosi. 1939.

– *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 362, fasc. 8.* Discriminazione razziale di dipendente della Banca d'Italia. 1938.

– *Asbi, Segreteria particolare, pratt., n. 424, fasc. 1, sfasc. 96.* Dipendente della Banca d'Italia allontanato per motivi razziali. Colloquio. 1945.

16. Fondo Consorzio sovvenzioni su valori industriali (CSVI)

- *Asbi, Csvi, pratt., n. 27*, fasc. 1. Applicazione della legislazione razziale nei confronti del titolare di una ditta cliente del Csvi. 1938.
- *Asbi, Csvi, pratt., n. 51*, fasc. 1. Circolare della Ditta Olivetti in cui si specifica che i membri del CdA non sono di razza ebraica. 1938.
- *Asbi, Csvi, pratt., n. 634*, fasc. 3. Schede di rilevazione di appartenenza razziale degli amministratori e sindaci del Consorzio. 1939.

17. Fondo Ufficio speciale di coordinamento

- *Asbi, Ufficio speciale di coordinamento, pratt., n. 2*, fasc. 1. Sequestro tutte le attività ebraiche presenti presso le aziende di credito della zona per ordine del Comandante della Polizia di Sicurezza Germanica nella zona di operazioni del Litorale Adriatico. 1943.
- *Asbi, Ufficio speciale di coordinamento, pratt., n. 303*, fasc. 5. Trasferimento di titoli e valori intestati a cittadini considerati ebrei. 1944.

Archivi delle filiali della Banca d'Italia

Per una panoramica completa sulle carte della Banca d'Italia relative ai beni ebraici sono stati esaminati anche gli archivi delle filiali dell'Istituto. Si riporta qui di seguito l'elenco delle filiali nei cui archivi è presente documentazione di qualche interesse, con una descrizione molto sintetica degli atti rinvenuti.

- *Ancona*: Tentativo della Banca d'Italia di rintracciare titolari di beni sequestrati. Consegna dei documenti utili all'identificazione alla locale Comunità israelitica (1945-46).
- *Aosta*: Corrispondenza tra la filiale e la Prefettura relativa alla presenza di depositi intestati a cittadini considerati ebrei; elenco beni sequestrati (1944-45).
- *Belluno*: Invio alla filiale, da parte della Questura, dell'elenco degli ebrei residenti in provincia (1944).
- *Bergamo*: Accensione di un'anticipazione su titoli a clientela ebraica, richiesta di autorizzazione all'Amministrazione Centrale (1939).
- *Bolzano*: Invito di Azzolini (trasmesso a tutte le banche) a mantenere fermo il segreto bancario nonostante le richieste di informazioni sull'esistenza di depositi intestati a ebrei giunte dalla Polizia tributaria e da altre autorità politiche (cfr *Asbi, Segretariato, pratt., n. 481*, fasc. 11 e Archivi delle filiali – Lucca); ebrei stranieri; benessere bancario concesso a una ditta ebrea, negazione di proroga; richiesta alle banche locali di notizie su conti di nominativi ebrei (1938-44).
- *Brescia*: Espatrio di cittadini considerati ebrei; sequestro di somma in seguito al tentativo di portarla all'estero (1939-40).
- *Brindisi*: Depositi di somme sequestrate a cittadini stranieri, quasi tutti ebrei, all'atto della loro uscita dal Paese (1940).
- *Como*: Trasferimento dalla filiale di Como alla Cariplo (per conto Egeli) di beni di cittadini ebrei sequestrati a Sondrio; pratiche di restituzione di beni sequestrati (1944-53).
- *Cremona*: Fermo di beni ebraici; censimento di beni ebraici nelle banche; confisca di Buoni del Tesoro; consegna alla Cariplo (per conto Egeli) di beni ebraici (1943-44).
- *Ferrara*: Deposito presso la filiale di beni della Comunità israelitica (1944).
- *Firenze*: Deposito presso la filiale di beni sequestrati a ebrei da parte del Commissario prefettizio e prelevamento degli stessi da parte dello stesso Commissario (1944).
- *Genova*: Rilevazione dei crediti vantati dalla filiale verso cittadini ebrei; trasferimento di beni ebraici a Torino (1938-44).
- *Gorizia*: Blocco dei conti dei cittadini ebraici su richiesta delle autorità tedesche; assunzione di ogni autorità sui beni ebraici bloccati da parte dell'Autorità di polizia germanica che non riconosce il decreto 4.1.44 n. 2; trasmissione al comando tedesco dalle banche locali degli elenchi dei beni bloccati; richiesta delle autorità tedesche locali alla filiale di disporre il trasferimento, presso appositi conti loro intestati, dei saldi dei conti ebraici bloccati; esonero della filiale nell'operazione di sequestro per ordine del rappresentante della Reichsbank sollecitato dall'Amministrazione Centrale della Banca d'Italia (cfr. Pratica Ba Generico Filiali e in particolare *Asbi, Vigilanza sulle aziende di credito, pratt., n. 596*, fasc. 2) (1943-45).
- *Grosseto*: Fermo, tramite la filiale, di tutti i crediti e i depositi intestati a ebrei; versamento dei saldi dei conti bloccati presso la filiale di Grosseto della Banca d'Italia (1943-44).
- *Livorno*: Segnalazione di nominativi e posizioni bancarie di ebrei della zona; invio di elenchi al Capo della Provincia (la filiale ripiegò a Firenze nel 1943 e non venne utilizzata come depositaria di beni sequestrati ad ebrei) (1943-44).

- *Lucca*: Copia di invito di Azzolini a mantenere il segreto bancario sulla clientela ebraica (Cfr. *Asbi, Segretariato, Pratt.*, n. 481, fasc. 11 e Archivi delle filiali – Bolzano); riscontro negativo inviato dalla filiale al Capo della provincia circa l'esistenza presso lo stabilimento di conti o depositi intestati ai nominativi segnalati (1938-1944).
- *Napoli*: Sequestro dei beni dei sudditi di stati nemici (alcuni di questi beni riguardano cittadini con cognome ebreo) (1941-45).
- *Palermo*: Rilevazione dei crediti dei cittadini considerati ebrei nelle banche locali (1938).
- *Parma*: Elenchi di beni di clienti ebraici della Banca Nazionale per l'Agricoltura (1944).
- *Pavia*: Elenco dei cittadini di razza ebraica residenti nel territorio provinciale inviato dalla Prefettura; deposito di preziosi appartenenti a cittadino ebreo straniero (1944-45).
- *Pisa*: Applicazione del decreto 4.1.44 n. 2 (1944).
- *Ragusa*: Appartenenza razziale dei funzionari della filiale (1938).
- *Savona*: Richiesta alle banche locali di posizioni debitorie di ebrei stranieri (1939).
- *Sondrio*: Deposito di beni sequestrati a 30 cittadini considerati ebrei (elenco dei nomi e talvolta estremi dei decreti di confisca) (1944).
- *Terni*: Copia di normativa interna (1944).
- *Torino*: Apertura di cassette di sicurezza di clienti ebrei; posizioni bancarie di clientela ebraica in aziende della provincia; trasferimenti a Torino di beni sequestrati nelle provincie piemontesi e liguri; titoli confiscati; trattamento economico di personale della Banca d'Italia licenziato per motivi razziali; sblocco di beni; corrispondenza con il S. Paolo, commissionario Egeli, sui sequestri; nel dopoguerra svincolo di conti confiscati; pratiche per la restituzione (1944-53).
- *Trieste*: Sequestro beni ebraici, posizione della filiale (cfr. Archivi delle filiali – Gorizia); cassette di sicurezza; collaborazione della filiale con gli Alleati per l'accertamento dell'entità e dell'appartenenza dei beni sequestrati (1944-45).
- *Vercelli*: Rilevazione dei crediti bancari della clientela ebraica nel sistema bancario locale; invio, da parte dell'agenzia di Biella – nella sua veste di sezione di tesoreria provinciale – alla locale intendenza di Finanza, di alcuni ordini di pensione e di alcuni ruoli di pagamenti intestati a titolari ebrei (1938-45).
- *Verona*: Accentramento presso la filiale dei beni sequestrati nelle altre filiali venete della Banca d'Italia (1944-45).
- *Vicenza*: Restituzione di beni depositati dagli Alleati nella filiale e provenienti da sequestri. (1954).

ALLEGATO 2

1. Dipendenti ebrei licenziati presso le aziende di credito di diritto pubblico e le banche di interesse nazionale (r.d.l. 17.11.1938, n. 1728)

<i>Aziende del credito</i>	<i>Dipendenti licenziati</i>
<i>Istituti di credito di diritto pubblico</i>	
Monte dei paschi di Siena	14
Istituto di San Paolo di Torino	3
Banca Nazionale del lavoro	20
Banco di Napoli	11
Banco di Sicilia	6
<i>Banche di Interesse Nazionale</i>	
Banca commerciale italiana	72
Banco di Roma	18
Credito italiano	47
<i>Casse di risparmio e Monti di credito su Pegno</i>	
Cassa di risparmio di Roma	3
Cassa di risparmio di Venezia	5
Cassa di risparmio di Torino	3
Cassa di risparmio di Verona e Vicenza	1
Cassa di risparmio delle prov. lombarde	2
Cassa di risparmio di Udine	1
Cassa di risparmio di Padova e Rovigo	3
Cassa di risparmio di Lucca	1
Cassa di risparmio della Libia	1
Cassa di risparmio di Triestina	4
Cassa di risparmio di Gorizia	1
Cassa rurale e artigiana di Lana (BZ)	1
<i>Istituti di credito Agrario Mobiliare e Fondiario</i>	
Istituto italiano di credito fondiario	1
Totale	218

2. Censimento ebrei italiani e stranieri che lavoravano presso le dipendenze estere delle banche italiane e le filiazioni estere

<i>Banche italiane all'estero e controllate estere</i>	<i>italiani</i>	<i>stranieri</i>	<i>Totale dipendenti censiti</i>
Gruppo banca commerciale italiana all'estero 80676756	80	676	756
** dei 676 dipendenti stranieri, 424 risultano essere ungheresi, sottoposti quindi alle leggi razziali ungheresi in corso di applicazione in quel periodo			
Banco italo egiziano (sedi estere)	17	13	30
Banca italo francese di credito	5	18	23
Banco di Napoli Trust Company of New York	2	–	2
Banca dalmata di sconto (associata credito Italiano)	1	–	1
Totali	105	707	812

3. Dipendenti ebrei licenziati presso le imprese assicuratrici (rdl 17.11.1938, n. 1728)

<i>Imprese assicuratrici*</i>	<i>dipendenti licenziati*</i>
* dati forniti all'Ispettorato per corrispondere all'invito diramato dalla Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione	
Società assicuratrice industriale	3
Commercial union Compagnia assicuratrice di Londra – Rappr. Gen. per l'Italia	1
Le assicurazioni d'Italia	6
Società anonima di sicurtà fra armatori	1
Europassur – Genova	1
Levant Società Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni	1
Istituto italiano di previdenza “anonima vita” (MI)	7
”Fiume” Società Anonima di Assicurazioni e Riassicurazioni	4
La Paterna (MI)	1
”La Nazionale” Parigi – Rappr. Gen. per l'Italia	1
L'anonima infortuni (MI)	9
Italiana incendio e rischi diversi (MI)	3
”La Metropole” Parigi – Rappr. Gen. per l'Italia	2
”Zurigo – Rappr. Gen. per l'Italia	3
La Fondiaria (FI)	9
La Reale (BO)	1
Totale	53